



**Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri  
con Convitto annesso "Dea Persefone"**

**Sede Via I Maggio, 88 - 89044 LOCRI (RC) Tel. Scuola 0964390572**

**Corso serale - Via Turati, 1 - 89048 SIDERNO (RC)**

**Cod. Mecc. RCRH080001 - C.F. 81000650804 - Sito: [www.ipssalocri.edu.it](http://www.ipssalocri.edu.it)**

**P.E.O. : 1) [rcrh080001@istruzione.it](mailto:rcrh080001@istruzione.it) 2)- P.E.C. : [rcrh080001@pec.istruzione.it](mailto:rcrh080001@pec.istruzione.it)**



**ISTITUTO ALBERGHIERO  
DEA PERSEFONE**  
IPSSA LOCRI - ISTITUTO ALBERGHIERO  
CON ANNESSO CONVITTO

## REGOLAMENTO D'ISTITUTO



**Triennio 2023-2026**

## **PREMESSA**

L'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri "Dea Persefone" di Locri è luogo di educazione, di cultura, di formazione professionale: ogni attività che vi si svolge deve essere indirizzata al conseguimento di queste finalità.

Le norme che regolano la vita interna de1l'Istituto si ispirano ai principi democratici sanciti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (New York, 20 novembre 1989) e si conformano ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il presente Regolamento richiama, anche per quanto di seguito non espressamente riportato, lo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria" D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, approvato dal Consiglio dei Ministri, nonché le modifiche e le integrazioni introdotte con il D.P.R. 21/11/2007 n. 235 ed aggiornate dalla circolare n. 3602/Po del 31/07/2008.

Esso recepisce dallo Statuto, modificato ed integrato come sopra indicato, il principio fondamentale che definisce la scuola "una comunità". un luogo di formazione, educazione, dialogo, ricerca ed esperienza sociale. La scuola è una comunità "informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni", un luogo dove la diversità dei ruoli convive con la pari dignità di tutte le persone, studenti ed operatori, dove il lavoro si fonda sulla "qualità delle relazioni insegnante-studente" e si contribuisce allo sviluppo del senso di responsabilità. La scuola è una comunità basata sulla "libertà di espressione, pensiero, coscienza e religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale".

Il Regolamento prevede che siano noti a tutti i soggetti interessati (docenti, studenti, famiglia) i diritti e i doveri degli studenti nonché le modalità attraverso i quali gli stessi soggetti possono partecipare alla vita della scuola. L'iscrizione all'istituto Alberghiero presuppone la dettagliata conoscenza e l'accettazione integrale delle regole del presente Regolamento.

Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art. 10. comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 297/1994 ed ha carattere vincolante; esso è consultabile sul sito web istituzionale.

<b>INDICE</b>	<b>pag.</b>
TITOLO I DIRITTI E PARTECIPAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI ALLA VITA DELLA SCUOLA	4
TITOLO II PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA SCUOLA DEI GENITORI	7
TITOLO III PERSONALE DOCENTE	8
TITOLO IV GESTIONE DI RITARDI, ASSENZE E RELATIVE GIUSTIFICAZIONI, USCITE ANTICIPATE	11
TITOLO V UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI, DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA	16
TITOLO VI CONDOTTA DEGLI STUDENTI E SANZIONI DISCIPLINARI	20
TITOLO VII VIAGGI, VISITE D'ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE E SCAMBI CULTURALI	32
SEZIONE PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO	35
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'	40
REGOLAMENTO DELLE USCITE DIDATTICHE, DELLE VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE	43
REGOLAMENTO CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO	46

## **TITOLO I: PARTECIPAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI ALLA VITA DELLA SCUOLA, DIRITTI E DOVERI**

### **ART. 1 - PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI ALLA VITA DELLA SCUOLA**

La partecipazione degli studenti alla vita della scuola si ispira ai principi dell'articolo 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti che così recita:

- a) la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica;*
- b) la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni; in essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo della potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 Novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano;*
- c) la comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnanti/studenti, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità in genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia, individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva;*
- d) la vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di conoscenza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.*
- e) L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza dell'Istituto. L'Istituto vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possono realizzare esperienze di crescita sociale e individuale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che l'Istituto persegue attraverso una intensa ed articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse del territorio. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.*

### **ART. 2 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI**

La partecipazione delle studentesse e degli studenti alla vita della scuola è garantita dalla loro rappresentanza negli organi collegiali (Consigli di Classe, Consiglio d'Istituto, Giunta Esecutiva), dal Comitato studentesco, dalla Consulta Provinciale degli studenti, dal diritto di assemblea e dalle iniziative complementari dal DPR 567 del 10 ottobre 1996.

I rappresentanti delle studentesse e degli studenti possono esprimere un comitato studentesco di Istituto. Il comitato studentesco è costituito dagli allievi membri del Consiglio d'Istituto, della consulta provinciale, e dai due rappresentanti di ciascuna classe. Il comitato studentesco ha il potere di convocare l'assemblea degli studenti, è garante dell'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea, può svolgere altri compiti affidatigli dall'assemblea d'Istituto o dai rappresentanti nei Consigli di Classe, esprime pareri o formula proposte direttamente al Consiglio d'Istituto.



La Consulta Provinciale degli studenti è istituita ai sensi del D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 567 e successiva modifica con D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156, ad essa partecipano due studenti in rappresentanza della Scuola eletti annualmente con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto.

Il diritto di assemblea degli studenti è regolamentato dal D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, artt. 12, 13,14 . Per la convocazione dell'assemblea di classe, i rappresentanti degli studenti, cinque giorni prima della data di effettuazione dell'assemblea, presentano al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore, per iscritto, la richiesta di assemblea, specificando orari e ordine del giorno e acquisendo la firma dei docenti in orario durante l'assemblea.

L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o su richiesta di 1/3 degli studenti rappresentanti di classe. I rappresentanti del Comitato, con preavviso di sette giorni, presentano al Dirigente Scolastico per scritto la richiesta di assemblea, specificando orari, modalità di effettuazione, ordine del giorno ed eventuale richiesta di partecipazione all'assemblea di esperti esterni alla scuola.

Le assemblee di Istituto possono essere concesse nel limite massimo di 1 al mese per tutta la durata massima delle ore di lezione, con esclusione dell'ultimo mese di scuola.

L'assemblea in caso di mancanza di locali idonei ad ospitare tutti gli allievi, potrà svolgersi in più turni della stessa durata. A tutte le riunioni potranno partecipare i membri del comitato studentesco.

Nel caso di termine anticipato dell'assemblea gli studenti rientreranno in classe e le lezioni riprenderanno il loro corso normale.

Il personale docente ed ATA durante l'assemblea e le attività alternative esercitano la necessaria sorveglianza con controlli esterni ed interni alle aule deputate alle attività, segnalando al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato eventuali fatti negativi.

Il Dirigente Scolastico o un suo delegato ha facoltà di interrompere, con effetto immediato, le assemblee o le attività alternative per comprovati problemi di sicurezza o disciplina.

Le regole per il rilievo della presenza a scuola, i permessi, le giustificazioni durante le attività di assemblea o alternative (cogestione, seminario, ecc.) sono gli stessi previsti durante le giornate di normale attività.

Di tutte le assemblee, classe, Istituto, attività alternative (cogestione, seminari, ecc.) dovrà essere redatto apposito verbale a cura dei proponenti che dovrà essere consegnato al Dirigente Scolastico nei cinque giorni successivi lo svolgimento dell'attività.

I rappresentanti degli studenti, per preparare l'assemblea, possono chiedere al Dirigente Scolastico di riunirsi in biblioteca o altra aula libera. E' facoltà dell'assemblea eleggere un proprio Presidente o dotarsi di un proprio regolamento.

### **ART. 3 - DIRITTI DEGLI STUDENTI**

Lo studente, nell'ambito delle norme regolamentari, ha diritto:

- ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e che sia aperta alla pluralità delle idee;
- di disporre di un servizio di qualità, sia nel campo delle infrastrutture scolastiche, sia nel campo educativo- didattico, sia nella sfera del benessere psico-fisico;
- ad essere informato sulle norme che regolano la vita della Scuola;
- a partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola nei diversi livelli (classe, corso, Istituto) in cui si articola;
- ad essere valutato in modo trasparente e tempestivo al fine di attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza, migliorando il proprio rendimento;
- alla libertà di apprendimento e di scelta autonoma tra le attività curricolari integrative e/o



facoltative. qualora previste nell'offerta formativa della Scuola:

- ad esprimere le proprie opinioni singolarmente o collegialmente;
- ad utilizzare le strutture scolastiche per forme autonome di attività extracurricolari, con il preventivo accordo del Dirigente Scolastico;
- di proporre attività extracurricolari che, corredate da un progetto che ne specifichi intendimenti ed obiettivi, modalità di attuazione ed eventuali oneri finanziari, verranno esaminate ed eventualmente approvate dal Consiglio d'Istituto, che potrà decidere di farle proprie se considerate di particolare interesse e rilevanza socio-culturale;
- al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza;
- all'organizzazione della vita scolastica secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze singole e collettive.

#### **ART. 4 - DOVERI DEGLI STUDENTI**

Gli studenti facenti parte della comunità scolastica e delle professioni nel settore alberghiero devono tenere un comportamento esemplare sia all'interno dell'Istituto sia fuori.

Inoltre, essi sono tenuti ad avere:

- atteggiamenti educati e rispettosi verso l'ambiente e il personale scolastico;
- senso di responsabilità;
- un'adeguata capacità di autocontrollo;
- un'attitudine tale che consenta loro di svolgere serenamente e proficuamente i loro compiti nell'ambito alberghiero e della ristorazione;
- cura di indossare la divisa quando richiesto e, in generale, un abbigliamento consono all'ambiente scolastico e alle finalità professionali dell'Istituto.
- frequentare regolarmente le lezioni, favorirne lo svolgimento, assolvere assiduamente gli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e di collaborazione;
- portare quotidianamente tutto il materiale didattico necessario e il libretto scolastico, che è il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione;
- avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'istituto e dai regolamenti di utilizzo dei laboratori;
- usare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Gli studenti hanno l'obbligo di assolvere assiduamente i loro impegni di studio, di svolgere le esercitazioni didattiche a loro assegnate e di sottoporsi alle prove di verifica programmate dagli insegnanti, senza ricorrere ad assenze strategiche o ad altri espedienti per evitarle.

#### **ART. 5 - ASSEMBLEE E COMITATO DEGLI STUDENTI**

La partecipazione democratica degli studenti alla vita della scuola è assicurata dal diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici durante l'orario delle lezioni.

Le ASSEMBLEE possono essere di istituto e di classe.

Le assemblee non possono aver luogo nei trenta giorni che precedono il termine delle lezioni né sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.



E' consentito lo svolgimento di un'assemblea d'istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata, e la seconda di due ore.

L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco oppure del 10% degli studenti.

Per il proprio funzionamento l'assemblea di istituto deve darsi un regolamento che deve essere inviato in visione al Consiglio d'Istituto. L'assemblea di istituto può articolarsi in classi parallele.

La richiesta per lo svolgimento dell'assemblea d'Istituto deve essere presentata per iscritto al Capo di istituto o suo delegato almeno cinque giorni prima dello svolgimento. Nella richiesta devono essere indicati l'ordine del giorno, la data e gli orari di inizio e di chiusura.

Alle assemblee d'istituto, svolte durante l'orario di lezione, possono partecipare esperti in problemi sociali, culturali, artistici e scientifici indicati dagli studenti: detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'istituto.

Anche la richiesta per lo svolgimento dell'assemblea di classe deve essere presentata al Capo di istituto o suo delegato almeno cinque giorni prima e deve recare la firma per accettazione dei docenti le cui ore verranno utilizzate.

E' opportuno che non siano presentate richieste in prossimità degli scrutini quadrimestrali o finali. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Il COMITATO STUDENTESCO D'ISTITUTO è espressione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe. Oltre ai compiti di convocazione delle assemblee studentesche d'istituto e di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea, può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca d'istituto o dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe.

Il Comitato studentesco non può svolgere incontri o dibattiti in ore coincidenti con l'orario delle lezioni. Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il Dirigente Scolastico, previa deliberazione di carattere generale del Consiglio d'Istituto, potrà consentire, di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato studentesco, da tenersi fuori dall'orario delle lezioni.

## **TITOLO II: PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA SCUOLA DEI GENITORI**

### **ART. 6 - PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLA VITA DELLA SCUOLA**

Gli obiettivi educativi e di formazione culturale e professionale degli allievi non possono essere conseguiti senza la partecipazione attiva dei genitori alla vita della Scuola.

Il ruolo fondamentale dei genitori è quello di favorire i rapporti tra le componenti della classe. Inoltre attraverso la loro presenza assicurano una rete di comunicazioni tra l'istituzione scolastica ed il territorio.

L'Istituto favorisce tutte le forme di partecipazione dei genitori alla vita scolastica, attraverso:

- a) la rappresentanza agli organi collegiali (Consigli di Classe, Consiglio d'Istituto, Giunta Esecutiva), il diritto di assemblea;
- b) le assemblee di classe e d'Istituto;
- c) il comitato dei genitori – I genitori possono esprimere un comitato dei genitori d'Istituto. Il Comitato deve dotarsi di un proprio regolamento ed esprimere un proprio Presidente.

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, per scritto, o 1/3 dei genitori della classe, sette giorni prima della data richiesta, possono richiedere la convocazione dell'assemblea di classe, specificando orari ed ordine del giorno della convocazione. Il Dirigente Scolastico comunica ai genitori della classe la concessione dell'assemblea e le modalità di svolgimento.

La maggioranza dei rappresentanti dei genitori possono richiedere al Dirigente Scolastico, per



scritto, sette giorni prima della data richiesta, la convocazione dell'assemblea di Istituto, specificando orari ed ordine del giorno della convocazione. Il Dirigente Scolastico comunica ai genitori della classe la concessione dell'assemblea e le modalità di svolgimento.

La maggioranza del Comitato dei genitori o 1/3 dei genitori dell'Istituto possono richiedere al Dirigente Scolastico, per iscritto, sette giorni prima della data richiesta, la convocazione dell'assemblea di Istituto, specificando orari ed ordine del giorno della convocazione.

Tutte le riunioni vengono convocate fuori dell'orario di lezione.

Di ogni assemblea a cura dei proponenti verrà redatto apposito verbale che verrà consegnato al Dirigente Scolastico.

## **ART. 7 - COMUNICAZIONE AI GENITORI**

La comunicazione tra scuola e famiglia avviene attraverso comunicazioni scritte, verbali, telefoniche o telematiche. Le comunicazioni scritte vengono trasmesse attraverso l'apposito spazio del libretto personale degli alunni; le circolari interne vengono indirizzate a tutti gli alunni della classe o dell'Istituto, e quelle riservate consegnate personalmente.

La comunicazione telematica avviene attraverso la posta elettronica, il registro elettronico e/o il sito web dell'Istituto.

Le comunicazioni verbali possono avvenire direttamente previa convocazione in sede del genitore sia da parte dei docenti che del Dirigente Scolastico o per via telefonica in casi di particolare urgenza.

I genitori sono tenuti a lasciare il proprio recapito telefonico alla scuola e ad indicare in caso di indisponibilità i familiari a cui rivolgersi in caso di necessità (infortunio, indisposizione grave del proprio figlio).

Per garantire la necessaria informazione ai genitori sull'andamento generale e didattico del proprio figlio si prevedono i ricevimenti settimanali dei genitori e due ricevimenti generali collettivi da tenersi prima della fine dei rispettivi periodi valutativi.

I ricevimenti dei genitori vengono attivati a partire dal secondo mese di scuola e sono sospesi nell'ultimo mese di scuola e per il periodo di effettuazione degli scrutini del 1° periodo.

Il Dirigente Scolastico riceve in via normale i genitori previo appuntamento, anche telefonico.

Per quanto riguarda l'informazione circa l'andamento della valutazione dei propri figli i genitori possono richiedere, anche verbalmente, al/ai docente/i interessato/i, la comunicazione sul libretto scuola/famiglia dei voti delle diverse prove di verifica. Nel caso di richiesta di copie di prove scritte o grafiche i genitori devono formulare apposita richiesta motivata in carta libera. Le copie sono rilasciate previo pagamento della tariffa stabilita dalla normativa sul diritto all'accesso agli atti.

## **TITOLO III: PERSONALE DOCENTE**

### **ART. 8 – PRINCIPI GENERALI**

L'Istituto "Dea Persefone" promuove la solidarietà tra tutti i membri della sua comunità e tutela il diritto dello studente alla riservatezza, favorendo tutte quelle iniziative volte all'inclusione e all'accoglienza.

L'Istituto si impegna a realizzare il percorso formativo del piano di studi, scelto dallo studente al momento dell'iscrizione, e persegue la valorizzazione delle inclinazioni degli studenti.

Tutti i membri della comunità scolastica si impegnano a:

- attivare con gli studenti un dialogo positivo;
- porre le condizioni per creare un ambiente favorevole alla crescita integrale della





- persona ed un servizio educativo e didattico di qualità;
- intraprendere azioni per favorire il recupero degli alunni in situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- creare le condizioni per assicurare la salubrità e la sicurezza degli ambienti che devono essere adeguati a tutti gli studenti;
- disporre e rendere accessibile un'adeguata strumentazione tecnico-professionale.

La scuola è garante dell'esercizio del diritto di riunione e di assemblea.

Il presente Regolamento garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola.

## **ART. 9 - ORGANI COLLEGIALI DELL'ISTITUTO**

Gli Organi Collegiali operanti nell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri "Dea Persefone" sono i seguenti:

- Consiglio d'Istituto — Giunta esecutiva;
- Collegio dei Docenti;
- Consigli di classe;
- Comitato per la valutazione dei docenti.

La composizione, la durata e le attribuzioni degli organi collegiali sono stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia, cui si rinvia per tutto quanto qui non disposto, e precisamente al D.Lgs. n. 297/1994, alla Legge n. 59/1997, al DPR n. 275/1999 e alla Legge n. 107/2015.

## **ART. 10 - DOCENTI**

I docenti in servizio alla prima ora raggiungono la classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Il docente della prima ora segnala sul registro di classe gli alunni assenti, controlla gli assenti dei giorni precedenti ed annota l'avvenuta o mancata giustificazione dell'assenza o del ritardo. Qualora l'alunno, dopo tre giorni dal rientro o dal ritardo, continui ad essere sprovvisto della giustificazione, segnala il nominativo al Coordinatore di classe.

I docenti:

- indicano sul registro di classe l'attività svolta e i compiti assegnati;
- hanno cura di non lasciare mai da soli gli alunni. Se il docente ha necessità di allontanarsi dalla classe per pochi minuti, occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega libero perché vigili sugli alunni;
- sono solleciti nel raggiungere la classe al cambio dell'ora;
- prendono visione del piano di sfollamento dei locali della scuola e sensibilizzano gli alunni sulle tematiche della sicurezza; curano la corretta disposizione dei banchi e che ogni alunno sia seduto al posto assegnatogli dal docente Coordinatore;
- utilizzano appositi locali (laboratori) per le loro lezioni, prelevano gli studenti dalla classe e li riaccompano qualche minuto prima del termine dell'ora;
- ove accertino situazioni di pericolo o danni al patrimonio della scuola, li segnalano prontamente sul registro di classe e all'Ufficio di Presidenza;
- compilano giornalmente il registro elettronico;
- ove accertino comportamenti di scherno, derisione, mancanza di rispetto e/o di bullismo da parte di alunni nei confronti dei compagni, del docente o di un collaboratore scolastico, li segnalano prontamente sul registro di classe ed all'Ufficio di Presidenza;
- non utilizzano il telefono cellulare durante lo svolgimento delle lezioni;
- hanno facoltà di telefonare alle famiglie degli alunni avvalendosi del telefono della segreteria o del plesso scolastico e di chiedere colloqui;
- se hanno l'ora a disposizione rimangono nella sala professori e, se si spostano in altro locale, avvisano i collaboratori scolastici in servizio all'ingresso dell'Istituto.



## **ART. 11 - DOCENTI COORDINATORI**

Sono nominati dal Capo d'Istituto, che tiene conto delle disponibilità manifestate, e svolgono compiti di coordinamento dei componenti il Consiglio di classe. In particolare:

- presiedono e coordinano, su delega del D.S., i lavori del Consiglio di classe;
- riferiscono tempestivamente al Capo d'Istituto nel caso in cui emergano problemi di particolare gravità;
- esprimono una valutazione sulla situazione didattica e disciplinare della classe sulla base delle informazioni fornite dai docenti;
- segnalano prontamente agli altri docenti la presenza in classe di alunni diversamente abili, BES o DSA;
- quando necessario, riferiscono le posizioni del Consiglio di Classe ai genitori ed agli alunni presenti;
- curano la stesura del Documento del CdC delle quinte classi per gli esami di Stato;
- promuovono la collaborazione tra i componenti del CdC;
- propongono riunioni straordinarie del CdC.

Rientrano, inoltre, tra i compiti del Coordinatore del Consiglio di Classe:

- controllare il registro di classe al termine di ogni mese per rilevare le note disciplinari e le mancate giustificazioni di assenze e ritardi, riferendo al Capo d'Istituto o al collaboratore responsabile del procedimento, il verificarsi delle condizioni previste dal Regolamento di disciplina per l'avvio del procedimento disciplinare;
- curare la comunicazione scuola-famiglia relativamente agli studenti della classe, con particolare attenzione agli alunni in difficoltà o che pongono problemi disciplinari;
- tenere i rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e promuoverne il contributo;
- consegnare alle famiglie le schede di valutazione ed illustrare la situazione scolastica complessiva dello studente;
- raccogliere e conservare tutta la documentazione relativa alla classe prodotta nell'anno scolastico (programmazioni, progettazioni, giustificazioni);
- redigere una relazione finale sull'attività svolta, evidenziando le criticità e le positività.

## **ART. 12 - PRINCIPI ETICI DELLA PROFESSIONE DOCENTE**

Premesso che il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, si ritiene indispensabile proprio in relazione alla complessità del ruolo, stilare un codice etico-professionale sul quale il docente possa basare il proprio lavoro.

In particolare, il docente deve:

- conoscere la disciplina che insegna e sapere come insegnarla;
- aggiornarsi sistematicamente per arricchire la sua preparazione disciplinare, metodologica e relazionale e, se essa presenta qualche lacuna, attivarsi per colmarla;
- rendersi conto in ogni momento dei processi educativi, didattici, valutativi, disciplinari che ha in atto ed assolvere responsabilmente tutte le funzioni connesse alla sua professione;
- conoscere la legislazione scolastica;
- rispettare i superiori ed i colleghi, gestire in modo costruttivo e pacato eventuali conflitti, evitare qualsiasi forma di competitività, mettere a disposizione le sue competenze, prendere in considerazione eventuali suggerimenti e, se necessario, muovere ai colleghi opportuni rilievi o esprimere il suo diverso convincimento, nell'esercizio di un'autentica collegialità;
- mantenere il segreto professionale;
- rispettare i propri alunni e dedicare loro la propria attenzione, impegnandosi per



- comprendere la personalità di ciascuno di essi;
- assumere uno stile educativo autorevole e coerente, far rispettare le regole in maniera obiettiva e imparziale, senza infiltrazioni ideologiche o politiche;
- conoscere il Regolamento di disciplina e applicarlo con buon senso;
- svolgere la sua attività in modo organico, ordinato e non improvvisato, valutare il profitto con imparzialità, premiare il merito e sostenere con le opportune metodologie i più deboli;
- perseguire, come finalità del suo lavoro, il progressivo sviluppo delle capacità dell'alunno fino alla maturazione di una piena autonomia intellettuale e spirituale.

### **ART. 13 - ORARIO DELLE LEZIONI**

Gli orari di inizio e termine delle lezioni vengono deliberati dal Collegio dei Docenti all'inizio di ogni anno scolastico, in conformità alla normativa relativa all'orario scolastico e tenendo in debito conto gli orari dei servizi di trasporto. A tal riguardo, considerato che la quasi totalità dei mezzi di trasporto arriva in città entro le ore 7:40, le lezioni avranno inizio alle ore 7:50.

Gli orari di uscita differiscono a seconda del piano orario giornaliero.

Gli alunni dovranno entrare dentro le classi al suono della campanella.

Al termine dell'ultima ora gli studenti dovranno attendere l'apertura della porta da parte del docente o del collaboratore scolastico, in modo da consentire l'uscita dalle aule in tutta sicurezza.

L'uscita deve avvenire in modo ordinato e senza schiamazzi.

### **ART. 14 - INGRESSO IN AULA**

Premettendo che non è consentito entrare a scuola in ritardo ovvero dopo l'inizio delle lezioni, si precisa quanto segue:

- l'ingresso nei locali della scuola deve avvenire in modo disciplinato. Gli alunni devono, con tempestività e ordine, recarsi nelle aule assegnate senza attardarsi nei corridoi o sostare sulle scale o nel cortile;

- gli alunni devono raggiungere le aule entro e non oltre l'orario stabilito;

- i docenti sono tenuti ad essere presenti in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

In caso di ritardo o assenza del docente, il rappresentante di classe deve avvertire il collaboratore scolastico del piano. Gli altri allievi resteranno in classe in attesa delle disposizioni della Presidenza.

## **TITOLO IV: GESTIONE DI RITARDI, ASSENZE E RELATIVE GIUSTIFICAZIONI, USCITE ANTICIPATE**

### **ART. 15 - RITARDI, ENTRATE POSTICIPATE, PERMESSI**

In caso di RITARDO, non sistematico, dello studente e contenuto entro i 10 minuti, il Docente impegnato alla prima ora autorizza l'ingresso in aula dell'allievo, sottolineando e riportando l'orario effettivo di entrata (i ritardi verranno sommati ai fini del computo generale delle assenze). L'accesso durante la prima ora oltre le ore 8.10 viene autorizzato dal docente della prima ora ed è consentito solo agli alunni pendolari o agli alunni che presentino adeguata giustificazione, ovvero con la presenza del genitore o di chi ne fa le veci, che sarà tenuto a compilare un

permesso giustificativo da presentare al D.S. o ai suoi collaboratori, i quali vaglieranno singolarmente caso per caso.

L'entrata alla seconda ora è autorizzata, sulla base di adeguata giustificazione, esclusivamente



dall'Ufficio di Presidenza e l'insegnante della seconda ora annota sul registro di classe l'entrata come testé autorizzata.

In ogni caso, è rimessa alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza l'ammissione degli studenti privi di giustificazione. fermo restando l'obbligo di portare la giustificazione il giorno successivo o di essere accompagnati dal genitore.

Non è possibile per gli alunni entrare dopo l'inizio della seconda ora, se non in casi eccezionali da valutarsi a cura dell'Ufficio di Presidenza.

Agli studenti con particolari problemi documentati, discrezionalmente valutati dalla Dirigenza, il D.S. può concedere permessi permanenti di entrata posticipata o di uscita anticipata. I nominativi degli studenti con permessi permanenti saranno annotati in appositi elenchi, allegati al registro di classe, nonché nel registro elettronico di classe.

I collaboratori della portineria vigilano affinché gli studenti non escano arbitrariamente dall'Istituto prima della fine delle lezioni.

Gli insegnanti delle ultime ore di lezione si accertano che tutti gli studenti siano usciti dall'aula. Tutti gli alunni, compresi i maggiorenni, dovranno essere forniti del libretto personale, da portare a scuola ogni giorno.

Il primo libretto personale verrà fornito gratuitamente a tutti gli alunni, per il secondo si dovrà pagare il contributo stabilito dall'istituto.

#### **ART. 16 – ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI E DEROGHE**

Le ASSENZE vanno giustificate sull'apposito libretto firmato da almeno uno dei genitori che lo studente ha il dovere di esibire all'atto della giustificazione.

Al compimento del diciottesimo anno di età gli alunni possono firmare personalmente le proprie giustificazioni di assenza solo se autorizzati dai genitori.

Le assenze devono essere giustificate entro 3 giorni dal rientro a scuola, in caso contrario verrà avvertita la famiglia ed eventualmente comminata una nota disciplinare.

Il docente in servizio alla prima ora di lezione annota nel registro l'avvenuta o mancata giustificazione; mensilmente l'ufficio segreteria provvede ad aggiornare il registro elettronico.

La giustificazione delle assenze si configura come un adempimento da parte dello studente, pertanto la mancata giustificazione, verificabile in ogni momento da parte della famiglia tramite il registro elettronico, concorre alla determinazione del voto di comportamento.

Per le assenze superiori a 5 giorni e non dovute a malattia, lo studente può essere ammesso a scuola con giustificazione sul libretto e senza certificato medico, ma con l'acquisizione di autocertificazione resa dal genitore o dall'alunno, se maggiorenne, ai sensi del DPR 445/2000 e attestante che l'assenza è dovuta a causa che esclude ogni valutazione sanitaria.

Non sono computate come ore di assenza:

- partecipazione ad attività sportive, progettuali, stage o altre iniziative organizzate dalla scuola;
- partecipazione documentata ad attività di orientamento universitario (max 2 giorni);
- partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.

Inoltre, ai fini della validazione dell'anno scolastico in deroga al limite minimo del 75% di ore di frequenza (o al limite massimo di ore di assenza) per casi eccezionali, deliberati dal Collegio dei Docenti, non sono computate assenze, a condizione comunque che non pregiudichino – a giudizio del Consiglio di classe – la possibilità di procedere alla valutazione, le seguenti tipologie:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;

- assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia;

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il



sabato come giorno di riposo (cfr. L. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; L. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane);

– partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;

– terapie continuative, terapie e/o cure programmate, donazioni di sangue, motivi personali e/o di famiglia, quali: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il secondo grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia.

3. Le richieste di deroga devono essere debitamente documentate al rientro a scuola o al massimo entro i cinque giorni successivi, con certificazioni mediche che devono contenere la prognosi (pur non indicando la patologia); sono pertanto esclusi i certificati medici di sola riammissione a scuola, validi ai soli fini igienicosanitari.

**Monitoraggio assenze**

La scuola tramite il registro elettronico consente allo studente e alla famiglia di controllare puntualmente i dati relativi alla frequenza e alle giustificazioni.

Non saranno prese in considerazione, ai fini della deroga, certificazioni o attestazioni mediche presentate alla scuola in ritardo rispetto alla tempistica appena indicata.

In caso di assenze continue e/o di ritardi ripetuti ed ingiustificati, si provvederà a convocare la famiglia o ad informarla di eventuali provvedimenti disciplinari.

Le astensioni collettive sono ritenute di per sé assenze ingiustificate: in tale ipotesi, gli studenti devono essere accompagnati a scuola il giorno successivo all'estensione dal genitore o da chi ne fa le veci.

Se il genitore è impossibilitato ad accompagnare lo studente al mattino, è comunque tenuto a contattare il Dirigente Scolastico o un suo docente collaboratore nel corso della giornata o, al più tardi, entro il giorno successivo.

Gli allievi che dovessero partecipare a manifestazioni e/o scioperi astenendosi dalle lezioni, per essere ammessi in classe, dovranno presentare sul libretto delle giustificazioni una dichiarazione dei genitori di essere stati a conoscenza della suddetta astensione.

Gli alunni che durante il corso dell'anno si ritireranno dalle lezioni (con richiesta di nullaosta), perdono il diritto di riscriversi per lo stesso anno.

## **ART. 17 - USCITE ANTICIPATE**

Le richieste di autorizzazione per uscite anticipate sono consentite solo per giustificati motivi rispettando tassativamente il cambio dell'ora salvo casi di assoluta necessità.

Le uscite anticipate per gli alunni maggiorenni saranno concesse non più di cinque per tutto l'anno scolastico e solo se è stata depositata la firma dell'alunno in ufficio; è comunque previsto che dell'uscita sia avvisato telefonicamente il genitore o chi ne fa le veci.

Le uscite anticipate sia degli alunni minorenni che degli alunni maggiorenni devono essere autorizzate per iscritto esclusivamente dal 1° Ufficio di Presidenza ed il docente impegnato nell'ora interessata, provvederà ad annotare l'uscita come testé autorizzata.

In particolare, l'uscita anticipata degli studenti minorenni, autorizzata per iscritto dall'Ufficio di Presidenza, è concessa solo alla presenza di un genitore, di un familiare o di una persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori e munita di documento di riconoscimento, in via eccezionale anche dopo aver contattato telefonicamente un genitore o di chi ne fa le veci.

Per evitare che le uscite anticipate interessino sempre gli stessi giorni e le stesse ore, i genitori sono invitati a considerare, all'atto della richiesta, le inevitabili ripercussioni negative nell'apprendimento di specifiche discipline da parte dei propri figli nonché incideranno negativamente sul voto di comportamento e di conseguenza, per il triennio, sul credito scolastico.

I genitori, in caso di assenza dei docenti, qualora l'Istituto fosse impossibilitato a provvedere



diversamente, potranno autorizzare preventivamente l'istituto alla dimissione degli alunni, mediante la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità che verrà sottoposta loro al primo Incontro Scuola Famiglia, unitamente all'autorizzazione all'uso di immagini e riprese video nonché uscite didattiche in orario scolastico ad inizio anno scolastico.

### **ART. 18 - TRASFERIMENTI**

Durante gli spostamenti per lo svolgimento di educazione fisica, gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto, disciplinato ed un linguaggio controllato.

### **ART. 19 - USCITA DALL'AULA**

Le uscite dall'aula devono essere limitate. Il permesso di assentarsi dall'aula viene concesso per un giustificato, urgente motivo. Lo studente che ha ottenuto il permesso di uscire deve far ritorno nel più breve tempo possibile e deve finalizzare il permesso ricevuto soltanto alle esigenze per cui ha ricevuto autorizzazione. I docenti consentono l'uscita a un solo studente per volta, anche nel caso di permessi richiesti per motivazioni differenti.

Le uscite dall'aula per l'uso dei servizi igienici saranno concesse a decorrere dalla terza ora. Il Docente impegnato alla terza ora dovrà annotare su un apposito "registrino" l'uscita dell'allievo per il rientro ed i Docenti delle ore successive dovranno controllare, prima di autorizzare l'uscita, se l'allievo abbia già usufruito del permesso, in tal caso non dovranno concederlo. Casi di assoluta e continua necessità saranno autorizzati previa valutazione delle motivazioni addotte. Per l'uscita dalle aule in caso di calamità si rispetta il piano di evacuazione dell'Istituto secondo le modalità adottate durante le esercitazioni. È severamente vietato uscire arbitrariamente dalla scuola in orario scolastico. Gli inadempienti saranno ammoniti per iscritto e segnalati al Consiglio di Classe per eventuali provvedimenti disciplinari.

### **ART.20 - ATTIVITÀ POMERIDIANE**

Nell'ambito dell'orario delle attività pomeridiane, gli studenti possono utilizzare gli spazi della scuola, per frequentare i laboratori (Rif. Regolamento generale dei Laboratori) e/o per particolari iniziative concordate con il D.S., solo in presenza di un docente e/o del personale ATA e il loro modus operandi deve attenersi alle disposizioni che regolano l'utilizzo di tali spazi. La permanenza in Istituto da parte degli alunni autorizzati deve ispirarsi a criteri di massima correttezza e senso di responsabilità. Gli eventuali danni e ammanchi di qualsiasi natura devono essere segnalati per iscritto al D.S. e, una volta accertati, sono addebitati ai responsabili.

### **ART. 21 - NORME DI BUON COMPORTAMENTO**

E' educato salutare rispettosamente il Dirigente Scolastico, i docenti, tutto il personale in servizio nell'Istituto e le persone occasionalmente presenti in Istituto.

Si ricorda agli/alle studenti/sse che il rispetto dovuto all'ambiente scolastico implica naturalmente anche la necessità che ciascuno lo frequenti con un abbigliamento adeguato, evitando di indossare a scuola indumenti certamente più adatti al tempo libero o ad ambienti privati. Gli alunni devono presentarsi alle lezioni con un abbigliamento adeguato all'ambiente: evitare magliette corte, scollate e trasparenti; jeans o pantaloni troppo stretti e strappati; abbigliamento succinto in genere; stravaganze nei colori dei capelli.

Al cambio delle lezioni, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita, non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule.

Ogni studente deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite per quanto riguarda i comportamenti da tenere per assicurare la propria sicurezza e quella altrui.

Al termine delle lezioni le aule devono essere lasciate così come sono state trovate: è fatto assoluto divieto di attaccare chewing gum sotto o sopra il banco, sugli infissi, sulle porte.

I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di



igiene e pulizia.

E' fatto assoluto divieto fumare all'interno dell'Istituto, nel cortile esterno ed in tutte le sue pertinenze.

E' tassativamente vietato affacciarsi o sporgersi dalle scale, dalle finestre e uscire sui balconi.

Non è consentito per alcuna ragione l'uso di telefoni cellulari durante le lezioni, se non su indicazione dell'insegnante per particolari esigenze didattiche e limitatamente a quelle.

È severamente vietato ogni tipo di registrazione audio e video, se non espressamente autorizzata. Eventuali registrazioni e/o pubblicazioni sul web di materiale audio e video realizzato nei locali della scuola costituiscono violazione del Regolamento e gli autori saranno sanzionati; si ricorda inoltre che da tali comportamenti possono derivare azioni civili e penali che la scuola e i soggetti ripresi potranno intraprendere nei confronti degli autori sia delle registrazioni che delle pubblicazioni.

E' proibito portare con sé lattine in aula o oggetti da taglio.

Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno danni al materiale e/o alle suppellettili della scuola staranno invitati a risarcire i danni.

E' fatto divieto agli alunni di invitare estranei e intrattenersi con loro nella scuola.

Si dovrà tenere un comportamento civile e corretto nei luoghi pubblici e sui mezzi di trasporto utilizzati dalla scuola al fine di tutelare l'immagine e il decoro dell'Istituto.

L'accesso ai laboratori potrà avvenire unicamente in presenza dei docenti.

#### **ART. 22 - PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA**

L'Istituto adotta quale strumento di coinvolgimento attivo di tutte le parti coinvolte nell'attività scolastica il "Patto di corresponsabilità educativa", che viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia dello studente e da egli stesso.

Il testo del Patto di Corresponsabilità è riportato in calce al presente Regolamento ed è pubblicato sul sito web della scuola, nella sezione Modulistica.

Il testo del Patto di Corresponsabilità viene periodicamente verificato ed eventualmente modificato alla luce delle osservazioni pervenute dal Collegio dei Docenti, dai Consigli di Classe, dai rappresentanti degli Studenti nella Consulta, o su proposta del Dirigente Scolastico o dei componenti il Consiglio di Istituto.

#### **ART. 23 - CONSUMO DI CIBI E BEVANDE**

Le fasce orarie per recarsi presso il distributore saranno regolamentate da apposite circolari del D.S. e verranno di volta in volta rimodulate, tenendo conto delle esigenze didattiche, del comportamento degli studenti e del funzionamento delle strutture dell'Istituto.

Durante le lezioni non è consentito mangiare o bere, salva espressa autorizzazione del docente.

#### **ART. 24 - ABBIGLIAMENTO PRESCRITTO**

Viste le finalità professionali dell'Istituto, è necessario che tutti gli allievi, sia durante le lezioni che per le esercitazioni pratiche, abbiano la massima cura della propria persona e del proprio abbigliamento.

Per le attività di laboratorio (sala-bar-cucina-pasticceria-ricevimento) è obbligatorio indossare la divisa: gli alunni senza divisa non potranno essere ammessi alle esercitazioni pratiche.

I requisiti sopra indicati sono indispensabili per gli allievi che frequentano un Istituto Professionale Alberghiero. Gli inadempienti saranno soggetti a sanzioni disciplinari.

## **TITOLO V: UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI, DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA**

### **ART. 25 - RISPETTO DEI LOCALI SCOLASTICI**

Tutti i rifiuti derivanti dal consumo di cibi e bevande dovranno essere riposti previa differenziazione, negli appositi cestini presenti in ogni classe.

La struttura edilizia (bagni, infissi, porte, vetri, rubinetteria, impianto elettrico, ecc.) va conservata e rispettata: è vietato imbrattare le pareti, i banchi, le sedie, ecc.; è vietata qualunque manomissione o danneggiamento di beni ed attrezzature scolastiche, ivi compreso l'imbrattamento e lo sfregio con scritte o disegni dei muri esterni.

Ferma restando la responsabilità penale personale in caso di furto e/o danni cagionati dal proprio figlio o in caso di furto e/o danni cagionati dallo studente maggiorenne, i genitori (o chi ne fa le veci) o lo studente maggiorenne dovranno restituire la refurtiva e risarcire i relativi danni, corrispondendo alla Scuola con le modalità che verranno loro comunicate, la somma corrispondente al risarcimento del danno provocato.

Resta inteso che qualora non sia possibile accertare la responsabilità dei singoli alunni nella produzione del danno, i genitori o gli studenti maggiorenni della classe dovranno sopportare i costi di riparazione, concorrendo in parti uguali alla relativa spesa. Al risarcimento, nel caso di omessa vigilanza, contribuiranno anche i docenti e/o il personale scolastico impegnato.

Non è esclusa, in casi di particolare valenza, la denuncia per il reato di danneggiamento di beni pubblici.

Resta altresì inteso che in caso di mancata riconducibilità dell'azione dannosa ad alunni di una specifica classe, la Scuola, nelle forme che riterrà legittime ed opportune, chiamerà a rispondere tutti gli alunni della scuola e, per i minorenni, i loro genitori o chi ne fa le veci.

Tutto il personale della scuola è chiamato a prestare la massima attenzione, per non incorrere nella fattispecie della "culpa in vigilando".

Gli studenti non possono entrare nelle aule dotate di attrezzature speciali senza la presenza dell'insegnante, dell'assistente tecnico o del personale addetto. Nei laboratori ad ogni studente verrà assegnata una postazione operativa della quale sarà responsabile nell'eventualità di danni. Durante le ore di lezione vi sarà la presenza, per la sorveglianza, di almeno un custode davanti alla biblioteca, con il compito di garantire l'accesso alla biblioteca stessa.

Tutto il personale e gli studenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le indicazioni suggerite dall'apposito progetto d'Istituto sulla sicurezza nella scuola (emergenza, pronto soccorso, prevenzione incendio, piano di evacuazione). Le uscite di sicurezza devono rimanere sempre chiuse come previsto dalle norme sulla sicurezza. Il mancato rispetto di tale disposizione può, tra l'altro, favorire l'ingresso in Istituto di personale estraneo non autorizzato. Eccezionalmente, al termine delle lezioni, per motivi di sicurezza e al fine di permettere il deflusso regolare degli studenti, sarà possibile utilizzare tali uscite.

La Scuola non risponde di furti di oggetti personali degli alunni, dei docenti e delle persone presenti in Istituto: si invitano tutti a non lasciare incustoditi oggetti di valore.

### **ART. 26 - DIVIETO DI FUMO, DI USO E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI**

Ai sensi della normativa vigente in materia di fumo (Legge 11/11/1975 n. 584, Legge 24/11/1981 n. 689, art. 16 D. Lgs. 19/03/1996 n. 242, Legge 28/12/2001 n. 448, art. 51 Legge 16/01/2003 n. 3 art. 51, art. 19 D.L. n. 266 del 09/11/2004, DPCM 23/12/2003, C.M. 17/12/2004 Ministero della salute, Legge 30/12/2004, n. 311), è vietato fumare sia nei locali interni sia nelle pertinenze esterne dell'Istituto.

Il divieto riguarda anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche, in osservanza al D.L. n. 104/2013 convertito nella L. 128/2013.





I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla legge e alle sanzioni disciplinari di cui al presente Regolamento e all'allegato Regolamento sul divieto di fumo. E' assolutamente vietato l'uso e/o l'induzione all'uso di alcool e l'uso e/o spaccio di stupefacenti e di sostanze psicotrope. La Scuola provvederà, secondo legge, a denunciare le fattispecie di reato.

## ART. 27 - TELEFONI CELLULARI

Non è consentito utilizzare a scuola telefonini, videofonini, palmari e altri dispositivi elettronici simili a causa degli effetti dannosi derivanti dal loro perdurante uso tra cui perdita di capacità di concentrazione, di memoria, di spirito critico, di adattabilità, di capacità dialettica. Il divieto vigente, utile a contrastare l'uso improprio o non consentito dei *digital device* indicati, rimanda ai seguenti documenti:

-Circolare MIM del 19 dicembre 2022 n° 107190 "Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe";

-Circolare del 15 marzo 2007 n°30, "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti", in cui si esplicita che "il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza che trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249; l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi".

-Il documento della 7ª Commissione Permanente del Senato della Repubblica XVIII Legislatura "sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento" (All.1 alla circolare del 19.12.2022).

I contravventori saranno puniti con il sequestro dell'apparecchio che, a discrezione del docente, verrà restituito alla fine delle lezioni o consegnato al Dirigente Scolastico o a un suo collaboratore che provvederà a restituirlo direttamente ai genitori con formale convocazione. È consentito l'uso dei monitor e/o eventualmente il computer collegato alla LIM esclusivamente per fini didattici e sotto la sorveglianza del docente. Eventuali danni arrecati alle apparecchiature informatiche, di cui tutti gli allievi della classe sono responsabili, saranno sanzionati con pene pecuniarie pari all'importo del danno. Eventuali comunicazioni urgenti con le famiglie possono essere effettuate dai ragazzi con le apparecchiature della scuola e in presenza del personale scolastico.

In casi eccezionali "L'utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici può essere soltanto consentito, su autorizzazione del docente, per finalità didattiche, inclusive e formative, anche nell'ambito degli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e della "cittadinanza digitale". (Circolare ministeriale di cui all'Art. 21d del presente Regolamento). I dispositivi elettronici in classe possono essere impiegati soltanto "quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative. (Nota MIM n°3952 del 19 settembre 2023).

a) L'utilizzo dei dispositivi elettronici per "finalità inclusive" è consentito relativamente a contesti di apprendimento in presenza di condizioni di salute degli alunni, debitamente documentate, che richiedano l'uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto. (Nota MIM n° 3952 del 19 settembre 2023).

b) L'utilizzo dei dispositivi elettronici per finalità didattiche e formative è consentito per attività connesse alle risorse digitali di ciascuna disciplina, soltanto con il consenso del docente.



## **ART. 28 - LABORATORI DI ENOGASTRONOMIA, PASTICCERIA, DI SALA/BAR e ACCOGLIENZA TURISTICA – NORME GENERALI**

I laboratori devono essere utilizzati prioritariamente per le attività didattiche secondo il calendario annuale delle lezioni.

L'uso delle attrezzature è consentito solo in presenza del docente di laboratorio o dell'Assistente Tecnico.

Si rinvia al Regolamento dei Laboratori allegato al presente.

**IGIENE DELLA PERSONA E COMPORTAMENTO - Per le attività di laboratorio, vanno seguite con scrupolo le consuete norme igieniche e comportamentali già richieste in tutti gli altri locali della scuola al fine di rispettarne il decoro e salvaguardare la salute di chi li frequenta. In particolare agli studenti e alle studentesse sono:**

### **Richiesti**

- Capelli corti e ordinati, senza gel, tagli o colorazioni non usuali.
- Mani pulite e unghie corte.
- Accurata e quotidiana pulizia personale.
- Igienizzazione delle mani prima e dopo ogni lavorazione/manipolazione di alimenti e bevande.
- Gonne al ginocchio per le studentesse sia in Sala sia in Ricevimento.
- Orologi poco appariscenti e di modeste dimensioni sia in Sala sia in Ricevimento.
- Informare l'insegnante o il Dirigente Scolastico di eventuali patologie, allergie o cure mediche in corso;
- Informare anche l'insegnante e/o il Dirigente Scolastico se si sospettano malattie infettive in corso per evitare contagi.

### **Vietati/Sconsigliati**

- Orecchini o piercing.
- Anelli, bracciali o braccialetti. In CUCINA gli orologi vanno tenuti in tasca.
- Trucchi o smalti.
- Profumazioni troppo accentuate.
- Divise, bottoni o grembiuli colorati, soprattutto durante manifestazioni e eventi, (tranne diverso accordo con l'insegnante).
- Come in tutti gli altri locali della scuola:
  - Uso di cellulari, di altri apparecchi elettronici e di cuffie per ascoltare musica durante le attività di laboratorio;
  - Fumo.

## **ART. 29 - LABORATORIO DI INFORMATICA**

Il Laboratorio di Informatica è a disposizione dei Docenti e degli allievi secondo il presente regolamento di utilizzo.

L'insegnante che intende utilizzare il Laboratorio di Informatica deve prenotare per tempo, segnando nell'apposito modulo le ore e la classe coinvolta. L'insegnante deve, inoltre, indicare il programma da svolgere in laboratorio.

E' fatto divieto da parte degli allievi, salvo autorizzazione del docente, l'uso di hardware o software e supporti informatici contenenti programmi propri.



Il Tecnico di norma deve essere presente durante lo svolgimento della lezione. Prima dell'accesso degli allievi, su indicazione del Docente della classe che deve effettuare l'esercitazione, prepara la sala e le apparecchiature (funzionalità delle macchine, disponibilità di carta, funzionamento ed eventuale installazione di software, uso della stampante, utilizzo del server, uso del masterizzatore e dello scanner, ecc.). Alla fine della lezione verifica di nuovo la funzionalità di tutti gli strumenti, avvisando il responsabile del laboratorio di eventuali danni, furti, ecc..

L'insegnante deve vigilare affinché gli allievi utilizzino correttamente le apparecchiature, senza toccare i vari fili e senza spreco di carta nelle fasi di stampa, lasciando in ordine e pulito il proprio posto di lavoro e risistemando le sedie alla fine della lezione.

Nel caso si verificano danni, alterazioni o malfunzionamenti nell'uso del software e dell'hardware, l'insegnante è tenuto a farlo presente al responsabile del Laboratorio o all'Assistente Tecnico. Alla fine della lezione l'insegnante deve firmare nell'apposito registro di laboratorio, indicando le ore di presenza, la classe e i programmi software utilizzati.

Gli insegnanti che intendono usufruire singolarmente del laboratorio, dei programmi software e delle attrezzature, per esercitazioni o attività riguardanti la didattica oppure l'uso dell'hardware a disposizione, lo possono fare al di fuori dell'orario in cui sono presenti le classi. Per motivi tecnici l'insegnante può rivolgersi all'Assistente Tecnico.

Gli allievi che intendono usufruire singolarmente del laboratorio, per scopo didattico lo possono fare solo dopo richiesta al responsabile del Laboratorio e con la presenza dell'Assistente Tecnico e/o di un docente.

È disponibile il servizio internet. È assolutamente vietato, per gli studenti non accompagnati dall'insegnante, accedere ad internet.

### **ART. 30 - UTILIZZO DELLA PALESTRA**

L'utilizzo e l'accesso degli allievi alla palestra è autorizzato dal proprio docente di Scienze Motorie. Il Dirigente Scolastico può autorizzare l'accesso per attività didattiche od integrative. L'allievo è tenuto ad osservare le norme dettate dal docente di Scienze Motorie riguardo la prevenzione degli infortuni durante lo svolgimento dell'attività in palestra.

Di norma, fatto salvo eventuali disposizioni del Dirigente per causa di forza maggiore, i docenti di Scienze Motorie accompagnano gli alunni negli spostamenti palestra-scuola.

Le giustificazioni per astenersi dalla pratica dell'attività motoria devono essere scritte nel libretto e firmate dai genitori; possono essere al massimo due a quadrimestre. Oltre questo numero la valutazione periodica si abbasserà di un voto. Coloro che si giustificano o si esonerano devono:

- a) rimanere all'interno della palestra e avere un comportamento corretto e responsabile;
- b) durante la lezione collaborare nelle attività pratiche (misurazioni, tempi, punteggi, riordino materiale, etc.) o studiare un argomento indicato dall'insegnante.

IN PARTICOLARE, in palestra alle studentesse e agli studenti è richiesto di:

Rispettare l'obbligo di

- Indossare abbigliamento sportivo consono all'ambiente scolastico (no canottiere, no pantaloni a vita bassa).
- Calzare scarpe da ginnastica pulite e ben allacciate, da usare esclusivamente in palestra.
- Depositare all'inizio della lezione orologi, cellulari spenti e altri oggetti preziosi.

Evitare tassativamente di

- Uscire dalla palestra durante l'attività, senza l'autorizzazione dell'insegnante.
- Indossare orologi, braccialetti e orecchini di qualsiasi materiale, perché possono costituire pericolo per sé e per gli altri.
- Tenere accesi e utilizzare i cellulari, il cui utilizzo è normato da apposito regolamento allegato
- Consumare cibo (compresi bibite, caramelle o gomme da masticare) all'interno dell'edificio.



## **TITOLO VI: CONDOTTA DEGLI STUDENTI E SANZIONI DISCIPLINARI**

### **ART. 31 – CONDOTTA**

La valutazione della condotta dello studente, anche ai sensi del D.L n. 137/2008, tiene conto dei seguenti indicatori:

- rispetto dei doveri scolastici;
- rispetto delle norme comportamentali verso la persona e la comunità intera (atti di bullismo).

Le sanzioni disciplinari di cui al presente Regolamento incidono sul voto di condotta.

Fermo restando quanto previsto dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, pure in relazione alla partecipazione ad attività e ad interventi educativi realizzati dall'Istituto anche fuori della propria sede (stages, viaggi d'istruzione, uscite didattiche, visite guidate, attività integrative, cineforum ecc.).

La valutazione del comportamento, nella scuola secondaria di 2<sup>o</sup> grado, è espressa in decimi.

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

Agli alunni per i quali, nel corso dell'anno, sia stato deliberato dal Consiglio di Classe il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni, non può essere riconosciuto un voto in condotta superiore a 7: la reiterazione dell'evento comporterà un voto di condotta non superiore a 6.

Agli alunni per i quali, nel corso del primo quadrimestre, sia stato deliberato dal Consiglio di Istituto il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni non può essere riconosciuto un voto in condotta superiore a 5. La reiterazione dell'evento sanzionato durante il secondo quadrimestre causerà la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo.

### **ART. 32 - SANZIONI DISCIPLINARI**

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è sempre personale.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in favore della comunità scolastica o in altre attività esterne e interne socialmente utili.

Nel periodo di allontanamento può essere previsto, per quanto possibile ed opportuno, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare l'eventuale rientro nella comunità scolastica.

La normativa di riferimento per le sanzioni disciplinari è il DPR n. 249/1998 e successive modificazioni di cui al DPR n. 235 del 21 novembre 2007, che disciplina i casi sanzionabili con l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica ed attribuisce alle singole Istituzioni scolastiche, in forza della loro autonomia, il potere di irrogare sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, sulla base del proprio Regolamento d'istituto.

In ottemperanza a quanto previsto dalla citata normativa, l'Istituto Dea Persefone adotta le seguenti norme disciplinari allo scopo di garantire a tutti gli studenti un corretto e proficuo svolgimento delle attività didattiche.

Le sanzioni applicabili nell'Istituto vengono classificate, secondo un crescendo di gravità dell'infrazione, in: lievi, gravi, molto gravi.

#### **A) SANZIONI LIEVI – DIVERSE DALL'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA (DPR 249/98-235/07 art. 4 – Comma 1)**



Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235.

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di questo tipo è strettamente legata alla IMMEDIATEZZA E TEMPESTIVITA', ovverossia queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e per contribuire alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e temporalmente "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione).

### Procedura per irrogare sanzioni

<b>SANZIONI DISCIPLINARI</b>	<b>PROCEDURE</b>
<b><i>Ammonizione verbale del Docente</i></b>	Il Docente ammonisce verbalmente lo studente e ne prende nota sul registro personale.
<b><i>Ammonizione scritta del Docente</i></b>	Il Docente, dopo 3 richiami verbali, ammonisce lo studente annota sul Registro cartaceo di classe e riporta anche sul registro elettronico il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia tramite registro elettronico e comunicazione telefonica.
<b><i>Convocazione dei genitori</i></b>	La famiglia dello studente viene convocata dal coordinatore di classe per colloquio o per ammonizione scritta.
<b><i>Deferimento al Dirigente Scolastico/Collaboratore del DS</i></b>	Lo studente viene inviato in Presidenza/Vicepresidenza, dopo la rilevazione delle infrazioni e dopo averne ascoltato le motivazioni. Il D.S./Collaboratore del D.S. effettua richiamo verbale e/o convoca famiglia per colloquio o per ammonizione scritta.
<b><i>Ammonizione scritta del Docente con o senza allontanamento temporaneo dalla lezione</i></b>	Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato, informa il Coordinatore di classe e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il registro elettronico; eventualmente, ma non necessariamente, invia lo studente in Vicepresidenza, accompagnato da un collaboratore scolastico in servizio. Per i comportamenti più gravi, o in caso di reiterazione, il Dirigente scolastico o il Collaboratore del D.S. può allontanare lo studente sino al termine delle lezioni ed invita i genitori dello studente a prelevare il proprio figlio da scuola.
<b><i>Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico</i></b>	Su segnalazione del coordinatore di classe, il D.S. o Collaboratore del D.S. convoca i genitori e ascolta le motivazioni dello studente. Annota l'ammonizione sul registro di classe e ne dà comunicazione alla famiglia tramite registro elettronico o tramite lettera.
<b><i>Risarcimento del danno</i></b>	Dopo relazione scritta sull'accaduto da parte del docente/collaboratore scolastico /D.S., vengono convocati i genitori e ascoltate le motivazioni dello studente. Il D.S. emette provvedimento che stabilisce il risarcimento e il relativo versamento di quanto dovuto sul c.c.p. della scuola.
<b><i>Sanzioni alternative</i></b>	In alternativa alla sospensione dalle lezioni fino a 15 gg, il D.S. può proporre lo svolgimento di un'attività a favore della comunità di durata da concordare. Tale

	attività va svolta in tempi non coincidenti con l'attività didattica
<b><i>Sospensione dalle lezioni fino a 15 gg</i></b>	Il coordinatore chiede la convocazione del consiglio straordinario di classe, allargato ai rappresentanti dei genitori e degli alunni, nonché agli studenti interessati e alle famiglie. Vengono ascoltate le motivazioni dell'alunno alla presenza della famiglia. Il C. di classe discute e delibera. Il D.S. emana il provvedimento sanzionatorio che viene notificato ai genitori tramite registro elettronico e comunicato telefonicamente. La sanzione viene annotata sul registro di classe
<b><i>Sospensione dalle lezioni oltre i 15 gg</i></b>	Dopo relazione scritta sull'accaduto da parte del docente/collaboratore scolastico /D.S., vengono convocati i genitori e ascoltate le motivazioni dello studente. Il coordinatore chiede la convocazione del consiglio straordinario di classe, allargato alla componente dei rappresentanti dei genitori e degli alunni, nonché agli studenti interessati e alle famiglie. Vengono ascoltate le motivazioni dell'alunno alla presenza della famiglia. Il C. di classe discute e propone la sanzione. Viene convocato il C. di istituto, che discute e delibera il provvedimento sanzionatorio, che poi viene emanata dal D.S. che viene notificato ai genitori tramite registro elettronico e comunicato telefonicamente. La sanzione viene annotata sul registro di classe.
<b><i>Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico</i></b>	Dopo relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico, vengono convocati i genitori e ascoltate le motivazioni dell'alunno, con acquisizione di eventuali memorie scritte. Viene convocato il C. di istituto, che discute e propone/delibera la sanzione, che poi viene irrogata con provvedimento del D.S., notificato ai genitori tramite registro elettronico e comunicato telefonicamente. La sanzione viene annotata sul registro di classe.
<b><i>Esclusione dallo scrutinio finale</i></b>	Su relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico, vengono convocati i genitori e ascoltate le motivazioni dell'alunno, con acquisizione di eventuali memorie scritte. Viene convocato il C. di istituto, che discute e propone/delibera la sanzione, che poi viene irrogata con provvedimento del D.S., notificato ai genitori tramite registro elettronico e comunicato telefonicamente.
<b><i>Non ammissione all'Esame di Stato</i></b>	Su relazione scritta sull'accaduto al D.S., vengono convocati i genitori e ascoltate le motivazioni dell'alunno, con acquisizione di eventuali memorie scritte. Viene convocato il C. di istituto, che discute e propone/delibera la sanzione, che poi viene irrogata con provvedimento del D.S., notificato ai genitori tramite registro elettronico e comunicato telefonicamente.

### Infrazioni lievi

	<b>INFRAZIONI</b>	<b>PROVVEDIMENTI</b>	<b>ORGANO COMPETENTE</b>
A.1	Mancata disponibilità del libretto	Ammonizione verbale e comunicazione alla famiglia	Docenti/ Coordinatore di classe
A.2	Assenze o ritardi ripetuti, periodici o strategici	Comunicazione alla famiglia	Docenti/ Coordinatore di classe/Dirigente scolastico
A.3	Assenze o ritardi che non vengano giustificati nel giorno di rientro a scuola	Annotazione semplice sul registro di classe	Docente della 1 <sup>^</sup> ora
A.4	Assenze o ritardi che non vengano giustificati entro 3 gg. dal rientro a scuola	Comunicazione alla famiglia ed eventuale nota sul registro di classe	Docenti/ Coordinatore di classe
A.5	Mancata certificazione medica per malattia oltre i 5 giorni*	Non ammissione in classe e comunicazione alla famiglia	Docente della 1 <sup>^</sup> ora/ Coordinatore di classe
A.6	Mancanza del materiale didattico (libri, quaderni, ecc.); mancato rispetto delle consegne a casa; mancato rispetto delle consegne a scuola	Ammonizione verbale. In caso di reiterazione: comunicazione alla famiglia ed eventuale nota sul registro di classe	Docenti

A.7	Trascuratezza e abbigliamento inadeguato e non rispettoso della sensibilità altrui	Ammonizione verbale. Comunicazione alla famiglia	Docenti/ Coordinatore di classe/Dirigente scolastico
A.8	Mancato uso della divisa e/o dei dispositivi di protezione individuale durante le ore di esercitazioni pratiche	Gli allievi non vengono ammessi alle lezioni; in caso di recidiva, Nota sul registro di classe e comunicazione alla famiglia	Docenti/Dirigente scolastico
A.9	Acquisto di cibi/bevande fuori orario consentito; consumo in aula senza autorizzazione docente	Ammonizione verbale. Eventuale Nota sul registro di classe	Docenti
A.10	Ritardo nel rientrare in classe; uscita dall'aula nei carabi dell'ora	Ammonizione verbale. Eventuale Nota sul registro di classe	Docenti
A.11	Mancato rispetto degli ambienti scolastici (es. buttare carte fuori dal cestino, sotto il banco, imbrattare banchi e pavimenti e in generale sporcare l'aula oltre l'ordinario uso)	Ammonizione verbale e gli alunni di tutta la classe provvedono a mettere in ordine. Eventuale Nota sul registro di classe	Docenti
A.12	Disturbo dell'attività didattica: ad es. chiacchiere ripetute, interventi fuori luogo, domande non pertinenti e strumentali, rumori molesti, versi, sottrazione anche temporanea ed anche per gioco, di materiale ai compagni	Ammonizione verbale. Nota sul registro di classe	Docenti



A.13	Comportamenti inadeguati (ivi compreso il dondolarsi sulla sedia) che possono arrecare danno alle persone (anche a se stessi) o alle cose, come esuberanza fisica, spinte, lancio di oggetti, schiamazzi, litigi	Ammonizione verbale. Nota sul registro	Docenti
A.14	Assentarsi senza permesso durante le lezioni	Nota sul registro	Docenti
A.15	Uso delle apparecchiature elettroniche (cellulari, MP3, PSP, cuffie, etc.). N.B. TALI APPARECCHIATURE DEVONO RIMANERE RIPOSTE, IN MODALITÀ SPENTO/SILENZIOSO, NELLO ZAINO DELL'ALUNNO /ALTROVE PER TUTTA LA DURATA DELLE LEZIONI.	Ammonizione verbale. In caso di reiterazione: Nota sul registro e consegna dell'apparecchio, con restituzione al termine delle lezioni della giornata	Docenti/Dirigente scolastico
A.16	Fumo (anche di sigarette elettroniche) nei locali scolastici e nelle pertinenze	Nota sul registro e multa da € 27,50 a € 275,00 ai sensi di legge	Dirigente Scolastico o suo delegato
A.17	Mancato uso dei dispositivi di protezione individuale durante le ore di esercitazioni pratiche	Gli allievi non vengono ammessi alle lezioni; in caso di recidiva, Nota sul registro e comunicazione alla famiglia	Docenti

\* La Legge Regionale della Calabria n. 46 del 25 ottobre 2023, all'art. 1, ha **abolito l'obbligo di presentare il certificato medico per la riammissione a scuola** dopo cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), **salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.**

#### RECIDIVA:

Raggiunto il numero di 5 note sul registro ricevute dall'alunno per infrazioni lievi, il Consiglio di Classe si riunisce per valutare di procedere alla sospensione dell'allievo per un periodo non superiore a 15 gg., poiché la reiterazione delle suddette infrazioni lievi configura una infrazione grave.

#### **B) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI (DPR 249/98-235/07 ART. 4 — Commi 6 primo periodo, e 7)**

Queste sanzioni sono comminate dal CONSIGLIO DI CLASSE soltanto in caso di gravi infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/1998 o in caso di reiterazione delle infrazioni lievi (5 sanzioni per infrazioni lievi).

La sanzione di cui al presente punto B è decisa e applicata dal Consiglio di classe allargato a tutte le sue componenti, che — secondo il proprio prudente apprezzamento — potrà decidere di ricorrere anche alla cd "sospensione con obbligo di frequenza".

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica o in altre attività esterne socialmente utili.

Infatti, in alternativa od in aggiunta alle sanzioni descritte possono essere proposti allo studente che si comporti in modo scorretto, dei "lavori socialmente utili" quale forma di risarcimento del danno arrecato alla comunità scolastica (per queste attività, che preferibilmente sono assegnate nelle ore pomeridiane, viene nominato un docente, un tecnico od un collaboratore scolastico per seguire lo studente nell'attività assegnata).

### Infrazioni gravi

	<b>INFRAZIONI</b>	<b>PROVVEDIMENTI</b>	<b>CHI APPLICA</b>
B.1	Reiterarsi delle infrazioni (n. 5) di cui al punto A	<p>Allontanamento temporaneo dello Studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni</p> <p style="text-align: center;">NEL CASO DI DANNEGGIAMENTI DI BENI:</p> <p>1. RIMBORSO DEI DANNI DA PARTE DEL RESPONSABILE MATERIALE</p> <p>2. RIMBORSO COLLETTIVO DEI DANNI, QUALORA NON SIANO INDIVIDUATI I RESPONSABILI</p>	Consiglio di classe
B.2	Giustificazione di assenza con firma contraffatta o altre contraffazioni; assenza ingiustificata non nota alla famiglia		
B.3	Uscita dall'istituto senza autorizzazione durante l'orario scolastico		
B.4	Mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, del personale e dei compagni; offesa al decoro personale, alla morale, alla religione e alle istituzioni		
B.5	Manifestazioni di intolleranza e violenza, verbali e/o fisiche		
B.6	Danneggiamento del patrimonio scolastico		
B.7	Sottrazione di beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica		
B.8	Mancata osservanza delle disposizioni relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (ad es. sporgersi dai		

	davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, infiammare oggetti con l'accendino, ecc.)		
B.9 (N.B. Tale condotta é valutabile anche ai fini dell'eventuale configurazione delle fattispecie trattate nella Sezione Prevenzione e Contrasto del Bullismo e Cyberbullismo" del presente Regolamento d'Istituto)	Raccolta di testi, immagini, filmati, registrazioni vocali senza autorizzazione dei soggetti interessati così non rispettando i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa e/o registrazione.		

#### RECIDIVA:

In caso di reiterazione, anche per una sola volta, di uno dei comportamenti di cui al presente punto B, il Consiglio di Classe si riunisce per valutare di procedere alla sospensione dell'allievo per un periodo superiore a 15 gg., poiché la reiterazione della infrazione configura una infrazione grave.

#### **C) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI (DPR 249/98-235/07 ART. 4 — Commi 6 secondo periodo, e 9).**

Queste sanzioni sono adottate dal CONSIGLIO D'ISTITUTO se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, diffamazioni, reati di natura sessuale, ecc.), oppure deve essersi concretizzata una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) oppure il reiterarsi dei comportamenti che abbiano richiesto sanzioni di cui al punto B;
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto da 1 comma 7 dell'art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

In presenza di fattispecie che integrino gli estremi di reati penali, il Dirigente Scolastico è tenuto alla denuncia del fatto alla competente autorità giudiziaria.



Infrazioni molto gravi

	INFRAZIONI	PROVVEDIMENTI	CHI APPLICA
C.1	Reiterarsi, anche una sola volta, delle infrazioni di cui al punto B	<p align="center">Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni</p> <p align="center">NEL CASO DI DANNEGGIAMENTI DI BENI: RIMBORSO DEI DANNI DA PARTE DEL RESPONSABILE MATERIALE</p>	<p align="center">Consiglio d'Istituto</p>
C.2	Violenza privata e percosse		
C.3	Minacce, intimidazioni		
	(N.B. Tale condotta è valutabile anche ai fini dell'eventuale configurazione delle fattispecie trattate nella Sezione "Prevenzione e Contrasto del Bullismo e Cyberbullismo" del presente Regolamento d'Istituto)		
C.4	Diffamazione		
C.5	Reati di natura sessuale		
C.6	Concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento)		
C.7	Fare uso e spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto o negli spazi adiacenti		
C8	Diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali senza autorizzazione dei soggetti interessati così non rispettando i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa e/o registrazione		
	(N.B. Tale condotta è valutabile anche ai fini dell'eventuale configurazione delle fattispecie trattate nella sezione "Prevenzione e Contrasto del Bullismo e Cyberbullismo" del presente Regolamento d'Istituto)		

Si ribadisce che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'alunno che è incorso nelle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni o superiore a 15 giorni non può partecipare ai viaggi d'istruzione o ad altra attività individuata dal Consiglio di Classe. Durante il periodo previsto per le attività o per il viaggio lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello.

**D) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO (DPR 249/98-235/07 ART. 4 - Comma 9 bis):**

L'applicazione di tale sanzione, da parte del CONSIGLIO D'ISTITUTO, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva delle ipotesi di cui al punto B oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

**E) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI (DPR 249/98-235/07 ART. 4 - Comma 9 bis)**

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il CONSIGLIO D'ISTITUTO può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis dello Statuto).

E' IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE LE SANZIONI DISCIPLINARI DI CUI AI PUNTI B, C, D ED E POSSONO ESSERE APPLICATE SOLTANTO PREVIA VERIFICA, DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA, DELLA SUSSISTENZA DI ELEMENTI CONCRETI E PRECISI DAI QUALI SI EVINCA LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DELLO STUDENTE (COMMA 9 TER DELLO STATUTO) E PREVIO ESPERIMENTO DI UN VERO E PROPRIO "PROCEDIMENTO" DISCIPLINARE CON TUTTE LE GARANZIE PREVISTE DALLA LEGGE.

### ART. 33 - PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

E' assicurato allo studente che commette infrazioni per cui sono previste le sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica di cui al precedente art. 32 punti B, C, D ed E, l'espletamento di un procedimento amministrativo trasparente che coinvolge anche la famiglia e che garantisce il diritto di difesa dello studente.

Allorquando si verifichi un'infrazione grave o molto grave, il Dirigente scolastico notifica l'apertura del procedimento all'alunno (minorenne e maggiorenne) e alla sua famiglia tramite una contestazione di addebito scritta e lo invita a presentarsi innanzi all'organo competente (Consiglio di Classe o Consiglio d'Istituto) che lo stesso D.S. provvede contestualmente a convocare in seduta straordinaria. Lo studente, ricevuta la contestazione di addebito, può rispondere inviando una memoria scritta.

Il Consiglio di Classe, quando si riunisce per problemi disciplinari, opera nella composizione allargata a tutte le componenti, comprendendo i rappresentanti degli studenti e dei genitori.

Nel corso della seduta straordinaria, lo studente interessato viene invitato ad esporre le proprie ragioni.

Ove le giustificazioni addotte non siano ritenute valide, si decide la sanzione. Elementi di valutazione della gravità sono:

- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza od imprudenza ravvisabile nel comportamento dello studente, anche in relazione alla prevedibilità delle conseguenze;
- il concorso di più studenti nel comportamento censurabile;
- la sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

La sanzione disciplinare viene irrogata con decreto del Dirigente Scolastico, inviato all'alunno e alla famiglia, dove sono specificate in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'applicazione della stessa.

In caso di allontanamento dalla comunità scolastica, è utile prevedere uno o più incontri di riflessione con lo studente e la famiglia prima del ritorno a scuola.

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale.

### ART. 34 - ORGANO DI GARANZIA INTERNO

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso **ricorso** entro 15 giorni dalla comunicazione de11'irrogazione della sanzione, all'ORGANO DI GARANZIA INTERNO all'Istituto (art. 2 comma 1 del DPR n. 235/2007), che dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni; qualora non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata.

L'Organo di garanzia è composto da un docente designato dal Consiglio d'istituto, da un rappresentate eletto dai genitori e da un rappresentante eletto dagli studenti ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un membro dell'Ufficio di Presidenza. La verbalizzazione è affidata al DSGA o ad un assistente amministrativo indicato dal DSGA.

Il Consiglio d'Istituto designa due docenti con la funzione rispettivamente di membro titolare e di membro supplente.

Tutti gli studenti eleggono due studenti: il primo eletto come membro titolare, il secondo eletto come membro supplente.

Tutti i genitori eleggono due genitori: il primo eletto come membro titolare, il secondo eletto come membro supplente.

Nelle sedute dell'Organo di garanzia subentrano i membri supplenti nel caso di membri



assenti per gravi e giustificati motivi, o per incompatibilità (caso del docente che abbia irrogato la sanzione impugnata; caso dello studente che fosse stato sanzionato; caso del genitore il cui figlio fosse stato sanzionato).

I membri dell'Organo di garanzia durano in carica per l'intero anno scolastico di nomina e comunque sino al loro rinnovo.

Nella convocazione dell'Organo di garanzia, occorre la presenza della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni dell'Organo di garanzia, occorre la presenza della maggioranza più uno dei membri.

Nelle deliberazioni dell'Organo di garanzia, in caso di parità di voto dei componenti, il voto del Dirigente vale il doppio.

L'Organo di garanzia interno decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Si rimanda al Regolamento dell'Organo di Garanzia interno, adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 38 nella seduta del 15/11/2021 e pubblicato sul sito web dell'Istituto.

### **ART. 35 - RECLAMI**

Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui **reclami** proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche contenute nei regolamenti degli istituti.

La decisione è assunta previo parere vincolante di un ORGANO DI GARANZIA REGIONALE composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

L'Organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Il parere dell'Organo di garanzia regionale è espresso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che lo stesso organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

## **TITOLO VI**

### **VIAGGI, VISITE D'ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE E SCAMBI CULTURALI**

Si rimanda al Regolamento delle uscite didattiche, delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione, allegato in calce.

### **ART. 36 - CLAUSOLA SPECIFICA SULLA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI A BENI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE**

I genitori (o chi ne fa le veci) degli alunni minorenni frequentanti l'IPSSA "Dea Persefone" e gli studenti maggiorenni frequentanti l'IPSSA "Dea Persefone", dichiarano di essere consapevoli delle conseguenze di natura civile (risarcimento danni), penale (reato di danneggiamento) e





disciplinare (sanzioni di cui al Regolamento d'Istituto della Scuola) in caso di danni arrecati a beni ed attrezzature scolastiche.

In caso di danno cagionato dal proprio figlio o in caso di danni cagionato dallo studente maggiorenne, genitori o lo studente maggiorenne si impegnano a corrispondere alla Scuola, con le modalità che verranno loro comunicate, la somma corrispondente al risarcimento del danno provocato.

Nel caso in cui non fosse possibile accertare la responsabilità dei singoli alunni nella produzione del danno, i genitori o gli studenti minorenni, si impegnano espressamente a sopportare i costi di riparazione, concorrendo in parti uguali alla relativa spesa. Al risarcimento contribuiranno anche i docenti nel caso di omessa vigilanza.

La firma apposta nell'Elenco Allegato A al presente documento, vale sia quale sottoscrizione del patto di corresponsabilità educativa sia quale specifica approvazione della presente clausola.

### **ART. 37 - NORME DI DISCIPLINA** (D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235)

- Compito preminente della Scuola è quello di educare e formare, non di punire; a questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare.
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa data dalla presa di coscienza dell'errore commesso e dall'impegno a non ripeterlo.
- Nell'individuazione della sanzione disciplinare occorre sempre tener conto della personalità e della situazione dello studente.
- Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe, il quale va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo studente sanzionato.
- La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.
- La reiterazione di un comportamento che ha già determinato l'applicazione di una sanzione disciplinare comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare maggiore o di grado superiore.
- Nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del danno.
- Allo studente viene data l'opportunità di convertire la sanzione con attività svolte a favore della comunità scolastica, in orario extra scolastico o negli intervalli, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e con la sorveglianza dei docenti.
- La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo d'informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero.

#### **ESEMPI DI COMPORTAMENTI DA SANZIONARE**

*N.B.: Il seguente elenco è puramente indicativo e non esaustivo della descrizione dei comportamenti scorretti e delle sanzioni da applicare, che sono contenuti nel Regolamento d'Istituto.*



Assenze o ritardi ripetuti; Assenze o ritardi non giustificati; Mancanza del materiale didattico; Mancato rispetto delle consegne a casa o a scuola; Disturbo alle attività didattiche; Utilizzo del cellulare a scuola; Mancanza di rispetto degli ambienti scolastici; Danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola; Furti, danneggiamenti e lesione del diritto di proprietà altrui; Mancanza di rispetto, linguaggio e gesti irrispettosi e offensivi; Violenze psicologiche e/o minacce; Aggressione verbale, violenze fisiche; Pericolo e compromissione dell'incolumità delle persone; Fumo nei locali della scuola.

Fermo restando quanto previsto dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, pure in relazione alla partecipazione ad attività e ad interventi educativi realizzati dall'Istituto anche fuori della propria sede (stages, viaggi d'istruzione, uscite didattiche, visite guidate, attività integrative, cineforum ecc.).

La valutazione del comportamento, nella scuola secondaria di 2° grado, è espressa in decimi. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

#### **RINVIO ALLE NORME DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

QUANTO AI COMPORTAMENTI CHE INTEGRANO LE FATTISPECIE DA SANZIONARE, AI TIPI DI SANZIONE, ALLE PROCEDURE DA APPLICARE, AGLI ORGANI COMPETENTI ED ALLE IMPUGNAZIONI DELLE SANZIONI, LE PARTI RINVIANO ALLE NORME DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO ADOTTATO DALLA SCUOLA.

#### **ART. 38 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte da una o più componenti della scuola attraverso i rispettivi organi e approvate dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto. Il presente Regolamento sarà affisso all'Albo della Scuola e pubblicato nel sito web istituzionale e all'Albo online.

#### **ART. 39- RINVIO NORMATIVO**

Per tutto quanto non espressamente contenuto nel Regolamento, si fa riferimento alla normativa e alle disposizioni di legge vigenti.



## SEZIONE PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto.

### PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo. e, più in generale di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, inoltre, accanto al bullismo un aumento del fenomeno del cyber bullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressioni e molestie, spesso accompagnate dall' anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.

Il nostro istituto, stante il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli adolescenti, intende attivare sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e educare gli studenti ad un uso consapevole del web.

La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all' uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme.

VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

VISTA la direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica. irrogazione di sanzioni disciplinari. dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

VISTA la direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all' utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, MIUR aprile 2015;

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71;

VISTI gli artt.3-33-34 Cost. italiana;

VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;

VISTI gli artt.2043-2047-2048 Codice civile

VISTA Normativa vigente

### VIENE INTEGRATO E AGGIORNATO IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

#### Art. 1

Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.



## Art. 2

Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole, definito "vittima" e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale). Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

## Art. 3

Il cyber bullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete. Il cyber bullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Qualsiasi atto di cyber bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

## Art. 4

Gli alunni devono imparare le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms che inviano).

Gli studenti si impegnano a contrastare l'hatespeech sul web, adottando i comportamenti previsti nei dieci punti del Manifesto della comunicazione non ostile.

In linea con l'art. 13 comma 2 della dichiarazione dei diritti in internet e con la campagna di sensibilizzazione "No hatespeech movement" del Consiglio d'Europa, gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio.

Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es. messaggi offensivi che partono di notte, dal pc di casa), se conosciute dagli operatori scolastici (docente, dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia.

Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all'interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva.

Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;

non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti. I rappresentanti degli organi collegiali degli studenti, eletti negli organi collegiali d'istituto o nella consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscono la collaborazione e la sana competizione (progetti di solidarietà e creatività). Gli alunni possono essere coinvolti nella progettazione e realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale, in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti.



#### Art. 5

I genitori devono partecipare attivamente alle azioni di formazione e/o informazione, istituite dal nostro istituto, sui comportamenti del bullismo e del cyberbullismo;  
devono prestare attenzione ai comportamenti dei propri figli;  
devono vigilare sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (dovrebbero allettarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);  
devono conoscere le azioni messe in campo dal nostro istituto e collaborare secondo le modalità previste dal patto di corresponsabilità;  
devono conoscere il codice di comportamento dello studente;  
devono conoscere le sanzioni previste dal regolamento di istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

#### Art. 6

L'istituto "Dea Persefone" è attivo e sensibile circa le tematiche del bullismo e cyberbullismo, e promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione attraverso una progettualità che coinvolge tutta la comunità scolastica e realtà associative ed istituzionali del territorio.  
Il dirigente scolastico individua i referenti del bullismo e del cyberbullismo;  
favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;  
prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

#### Art. 7

I referenti del bullismo e cyberbullismo promuovono la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber bullismo attraverso progetti di istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale;  
coordinano le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;  
si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia per realizzare un progetto di prevenzione;  
cura i rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni, seminari, corsi e per la giornata mondiale sulla sicurezza in internet 1a "Safer Internet Day".

#### Art. 8

Il collegio dei docenti promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

#### Art. 9

Il consiglio di classe pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;  
favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie  
propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

#### Art. 10

Il docente intraprende azioni che favoriscono l'acquisizione e il rispetto delle norme relative



alla convivenza civile e all'uso responsabile di internet;  
valorizza nell'attività didattica le modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati agli alunni della classe.

#### Art. 11

La politica scolastica di antibullismo/anticyberbullismo è da intendersi come una dichiarazione di intenti che guida l'azione e l'organizzazione all'interno del nostro istituto. Al fine di attenuare l'entità del fenomeno vengono altresì adottate le seguenti misure: elaborazione di questionari, giornata dedicata al dibattito sul problema del bullismo e cyberbullismo, supervisione nell'intervallo, incontri tra insegnanti e genitori, istituzione di una giornata a tema antibullismo/anticyberbullismo, visione films attinenti alla tematica in oggetto.

### MANCANZE DISCIPLINARI

#### Art. 12

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **BULLISMO**:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

### RIENTRANO NEL CYBERBULLISMO

**Flaming:** litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

**Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.

**Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere la propria incolumità.

**Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

**Outing estorto:** registrazione delle confidenze- raccolte all'interno di un ambiente privato-creando

un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

**Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

**Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on-line.

**Sexsting:** invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

### SANZIONI DISCIPLINARI

#### Art. 13

La scuola, nella persona del dirigente-scolastico, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato.

I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyber bullismo vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati sulla base di quanto previsto nel regolamento disciplinare degli studenti.

Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare così come disciplinati dal d.p.r. 24 giugno 1998n.249(Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato ed integrato dal d.p.r. 21 novembre 2007 n. 235;



Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, con sanzioni particolarmente incisive per i fatti di estrema gravità. attivando percorsi educativi di recupero. mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica;  
Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché. pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.



# PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

A.S. 2023/2024

L'Istituto Professionale Alberghiero "Dea Persefone" di Locri, rappresentato dal Dirigente Scolastico;

I Signori \_\_\_\_\_

Genitori dell'alunno/a \_\_\_\_\_

Iscritto per il corrente anno scolastico alla classe \_\_\_\_\_

Sottoscrivono il presente patto educativo di corresponsabilità

Premessa

Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

Visto il D.M. n. 5843 /A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità";

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo";

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

Vista la Legge n.71 del 29 maggio 2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

Visto il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" e "Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica (Nota MI n. 35 del 22.06.2020), ai sensi dell'art.3 della Legge 20 agosto 2019, n. 92".

Considerate le esigenze del vigente Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025;

Considerata l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

Considerata l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa;

Considerata l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

Considerata l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

Preso atto che la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica;

Preso atto che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti,

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A:

- Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale;
- Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità di ciascuno studente;
- Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
- Promuovere il merito e il talento e incentivare le situazioni di eccellenza, nonché comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla gratuità, al senso di cittadinanza;
- Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelando la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
- Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a benessere e alla tutela della salute degli studenti;
- Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un'assunzione di responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto di corresponsabilità;





- Rispettare e far rispettare affettività ed emozioni individuali favorendo comportamenti eticamente e civilmente corretti nei confronti di tutti, senza alcuna discriminazione e sanzionando con la dovuta severità quelli reiterati e di evidente disvalore etico;
- Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy, informandole sull'andamento didattico-disciplinare degli studenti.
- Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, in particolare relativamente all'utilizzo di telefonini e altri dispositivi elettronici; Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni;
- Offrire iniziative culturali nel rispetto della privacy, per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio.

#### LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

- Prendere coscienza dei propri diritti-doveri mantenendo costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l'ambiente scolastico, inteso come insieme di persone, ambienti e attrezzature, senza recarvi alcun danno;
- Comportarsi in modo corretto e rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola, dei compagni, utilizzando un linguaggio corretto nel rispetto dei ruoli e dell'istituzione scolastica;
- Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curriculum, impegnandosi in modo responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti, sia a casa sia a scuola;
- Frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio. Favorire in modo positivo lo svolgimento dell'attività didattica e formativa, garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe;
- Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti;
- Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà accettando e aiutando gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti;
- Arrivare puntuali a scuola (ore 7.50 in classe);
- Tenere obbligatoriamente il telefono cellulare spento, durante le ore di lezione;
- Gli studenti devono rispettare le "Norme di sicurezza sui luoghi di lavoro" emanate ai sensi delle disposizioni vigenti;
- Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell'ambito delle attività didattiche anche con l'ausilio di piattaforme digitali, nel rispetto del diritto all'apprendimento e del regolamento d'Istituto.

#### LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

- Prendere visione del piano formativo, condividerlo e discuterlo con i propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto;
- Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa;
- Collaborare attivamente, nel rispetto dell'istituzione scolastica instaurando un clima positivo di dialogo, informandosi costantemente del percorso didattico- educativo dei propri figli, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;
- Rispettare le regole della scuola (in particolare, orari di ingresso), collaborando nell'azione educativa, di valorizzazione delle esperienze scolastiche del figlio e a motivarne la partecipazione;
- Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, disciplinari, stimolando una riflessione con i propri figli su eventuali episodi di conflitto e di criticità;
- Dà il consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di video e immagini che ritraggano il proprio figlio/a nello svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari.

IN MERITO AL PIANO DI AZIONE CHE L'ISTITUZIONE SCOLASTICA INTENDE ATTUARE AL FINE DI PREVENIRE E CONTRASTARE EVENTUALI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a:

1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie;
3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche;
4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale.

LA FAMIGLIA si impegna a:

1. Conoscere e accettare l'offerta formativa e i regolamenti dell'Istituto con le relative norme disciplinari;



2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l'autonomia e il senso di responsabilità anche nell'utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola;
4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza;
5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell'esecuzione dei provvedimenti disciplinari decisi dalla scuola;
6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con l'Istituzione scolastica.

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE si impegna a:

1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati;
2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell'Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione esplicita e motivata dell'insegnante;
3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone;
4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge;
5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell'Istituto.

FIRMA DEI GENITORI FIRMA DELLO STUDENTE IL DIRIGENTE SCOLASTICO

\_\_\_\_\_ Prof.ssa Mariarosaria Russo

## **REGOLAMENTO DELLE USCITE DIDATTICHE, DELLE VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione hanno una valenza didattico-formativa per le alunne e gli alunni e, sul piano della socializzazione, rappresentano l'opportunità di un positivo sviluppo delle dinamiche relazionali del gruppo classe. Tutte le "uscite" sono considerate momento integrante dell'attività didattica e sono inserite nella progettazione dei Dipartimenti, della classe e dell'Istituto.

Le regole di progettazione, programmazione e modalità di svolgimento vengono definite nel presente regolamento sottoposto a parere del Collegio docenti.

Il nostro istituto, ai fini di un'univoca interpretazione, individua le seguenti tipologie di uscite:

- USCITE DIDATTICHE, effettuate solo nel territorio comunale e durante l'orario scolastico;
- VISITE GUIDATE, effettuate nell'arco di una sola giornata e anche oltre l'orario di lezione, nel territorio nazionale presso aziende, strutture ristorative e ricettive, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico - artistico, parchi naturali, convegni, spettacoli teatrali e concerti;
- VIAGGI DI ISTRUZIONE, effettuati nell'arco di più giorni entro il territorio della Comunità europea, compresi anche i viaggi connessi ad attività sportive.

### **NORME GENERALI**

1. La proposta delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione deve essere coerente con gli obiettivi didattico-formativi stabiliti nella programmazione disciplinare e nel PTOF.
2. La partecipazione degli alunni ad uscite didattiche che non comportano spese è obbligatoria.
3. Le visite didattiche ed i viaggi d'istruzione devono essere deliberati dai Consigli di classe e dal Collegio Docenti.
4. La proposta e l'organizzazione dei viaggi d'istruzione viene gestita dalla *Commissione Viaggi*, che si costituisce all'inizio di ogni anno scolastico (tranne per i viaggi connessi ad attività sportive, organizzate dai Docenti di Scienze Motorie).
5. Tutte le tipologie di uscite previste devono essere approvate dal Consiglio di Classe, il quale dovrà contestualmente indicare il nome dei docenti accompagnatori effettivi e dei supplenti. L'itinerario previsto, le modalità didattico-formative e il periodo di svolgimento sarà indicato dalla Commissione viaggi.
6. Ai genitori è richiesta sempre l'autorizzazione scritta per la partecipazione a ogni singola iniziativa, con la sottoscrizione di presa visione del relativo regolamento.

### **CRITERI**

8. Tutte le uscite didattiche e le visite guidate sono consentite per un limite complessivo annuale di dieci giorni (fatte salve deroghe per le uscite didattiche all'interno dell'Istituto per progetti o utilizzo spazi comuni e laboratori).
9. Per tutte le tipologie di uscite previste i docenti accompagnatori devono essere in misura 1 ogni 15 studenti. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, è d'obbligo la presenza dell'insegnante di sostegno o di un qualsiasi docente dell'Istituto - un insegnante per alunno con disabilità - e, se necessario, l'assistente educativo o l'assistente alla persona.
10. Su richiesta del docente accompagnatore, le uscite didattiche e le visite guidate sul territorio della durata di 1/2 giornata possono svolgersi con la presenza del solo docente di classe,



qualora l'iniziativa non coinvolga 1 sola classe.

11. Per le visite guidate superiori a 1/2 giornata, i docenti accompagnatori saranno definiti in rapporto di almeno 1 ogni 15 alunni e comunque da 2 docenti nel caso l'iniziativa riguardi una sola classe.

12. Per i viaggi di istruzione superiori ad un giorno, fino a un massimo di 7, con pernottamento, sono previsti almeno 1 docente di classe ogni 15 alunni e comunque almeno 2 docenti nel caso l'iniziativa riguardi una sola classe.

### **REGOLE PER LA SICUREZZA**

a. Al fine di garantire la massima sicurezza, sono da evitare le uscite e i viaggi in coincidenza di attività istituzionali (elezioni) o in periodi di alta stagione turistica, nei giorni prefestivi e nelle ore notturne; tutte le uscite si concluderanno entro un mese prima del termine delle lezioni, indicativamente nella seconda settimana di maggio, ad eccezione di visite ambientali e viaggi naturalistici o connessi ad attività sportive, partecipazione a manifestazioni e/o eventi enogastronomici/culturali specifici.

b. Per le visite guidate sul territorio va privilegiato, ove possibile, l'uso del mezzo pubblico; per l'utilizzo del pullman turistico, si deve far riferimento alla Ditta individuata secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

c. E' consentita la fruizione dei mezzi di trasporto forniti dai soggetti erogatori dei servizi (quali cinema, teatro e altro oggetto di visita guidata delle classi) qualora gli stessi dimostrino il possesso dei requisiti di sicurezza.

d. Tutti gli alunni partecipanti alle uscite didattiche, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione devono essere garantiti da polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile, effettuata annualmente dalla scuola.

### **VERSAMENTI**

e. I versamenti relativi alle uscite saranno effettuati dai genitori, anche per il tramite del rappresentante, almeno una settimana prima del viaggio sul conto corrente bancario della Scuola.

f. Non è previsto il rimborso delle somme versate come anticipo per l'acquisto di biglietti viaggio o di pacchetti viaggio (comprensivi di visite guidate o ingressi a pagamento), salvo che intervengano cambiamenti non imputabili alla volontà della Scuola. Il recesso potrà essere esercitato entro i termini perentori stabiliti nelle apposite circolari.

### **COMPORTEMENTO**

g. Gli alunni dovranno attenersi scrupolosamente alle norme di corretto e civile comportamento stabilite dall'Istituto come pure a quelle stabilite dagli Insegnanti accompagnatori durante le uscite e il viaggio, rispettare gli orari secondo il programma di viaggio. Tali regole vengono formulate al fine di tutelare la serenità e la sicurezza di tutti i partecipanti all'iniziativa e rispondono a criteri generali di prudenza e diligenza. Il comportamento tenuto durante le uscite (corretto, partecipativo e collaborativo o, viceversa, non rispettoso delle regole stabilite) verrà considerato in sede di Consiglio di Classe nell'ambito della complessiva valutazione del comportamento dell'alunno.

h. L'Insegnante accompagnatore, in caso di specifiche inosservanze del presente regolamento, si riserva la decisione di contattare telefonicamente i genitori o l'esercente la potestà genitoriale, per sollecitare un intervento diretto sull'alunno/a ovvero il rientro anticipato dell'alunno/a.

i. Per motivi educativi, di norma, non è consentita la partecipazione dei genitori alle attività del



presente articolo: sono concesse deroghe per casi specifici e documentati; i familiari partecipanti dovranno rilasciare apposita dichiarazione di esonero dell'Istituto da ogni responsabilità per infortuni e incidenti di qualsiasi natura che possono loro accadere. In nessun caso la presenza dei familiari potrà variare o compromettere lo svolgimento del viaggio.

l. All'alunno/a punito con sanzioni disciplinari, su valutazione del Consiglio di classe competente, può essere preclusa la partecipazione alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione.

*Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al Regolamento di Istituto*

## **IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 20/11/2023**

### **NORME PER LA L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E LA SUA DIVULGAZIONE**

Art. 1 - Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio d'Istituto, sentite le diverse componenti scolastiche e sentito il parere del Collegio dei Docenti e della Commissione aggiornamento Regolamento d'Istituto. Fa parte integrante del regolamento d'istituto.

Art. 2 - Le norme contenute nel presente regolamento hanno validità permanente fino a che non interviene una deliberazione che modifichi espressamente la norma stessa e che fissi la data di nuova decorrenza del provvedimento.

Art. 3 - Copia del presente regolamento viene pubblicata all'albo online e sul sito web dell'Istituto.

A richiesta, una copia cartacea può essere rilasciata a tutti i genitori o alunni/e, previo pagamento del costo delle fotocopie.

## REGOLAMENTO CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO

**(approvato dal Consiglio d'Istituto in data 20.12.2023)**

Il presente regolamento è pubblicato in considerazione dell'interesse principale alla tutela della salute di tutti coloro che frequentano la scuola, fumatori e non fumatori. È appena il caso di sottolineare che la ratio della normativa non vuole avere carattere puramente coercitivo e repressivo, quanto piuttosto una connotazione educativa che si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.

### **Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Art. 32 della Costituzione italiana
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 “*divieto di fumare in determinati locali pubblici*”
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 “*interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo*”;
- Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 (*tutela della salute dei non fumatori*);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 “*attuazione dell’art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori*”;
- Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l'accertamento delle infrazioni e modulistica);
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute “*indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori*”;
- Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 “*le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall’art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %*;
- Legge 18 marzo 2008, n. 75 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003*”;
- D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 “*Tutela della salute nelle scuole*”

**Comma 1-** *il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;*

**Comma 2** – *è vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie...;*

**Comma 3** – *chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all’art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni;*

**comma 4** – *i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all’entrata del Bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell’attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall’utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;*

☑ *Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all’art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128).*



## **Art. 2 - FINALITÀ**

Il presente Regolamento si prefigge di:

- a) tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative;
- b) contribuire a diffondere la consapevolezza dei gravi rischi connessi all'esposizione al fumo;
- c) prevenire l'abitudine di fumare e incoraggiare i fumatori a smettere;
- d) fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
- e) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013);
- f) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica;
- g) rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni dei minori.

## **Art. 3- AMBITO DI APPLICAZIONE**

È vietato fumare in tutti i locali delle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto in tutte le sue sedi.

È altresì vietato nei locali di cui sopra e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola l'utilizzo di sigarette elettroniche.

È vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.

## **Art. 4- DESTINATARI**

Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

## **Art.5 - INFORMAZIONE SUL DIVIETO DI FUMO**

La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo nella scuola è affidata alla affissione in posizione facilmente individuabile di idonea cartellonistica, al Regolamento d'istituto ed eventuali note integrative (circolari) del Dirigente nonché all'attuazione di interventi educativi mirati da parte di docenti e/o di personale esperto.

La cartellonistica è rappresentata dal pittogramma che richiama la normativa di riferimento, l'indicazione delle sanzioni applicabili ai trasgressori e del nominativo del personale incaricato alla contestazione e verbalizzazione dell'infrazione, nonché del personale tenuto alla vigilanza.

## **Art. 6 - RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza di docenti e

personale ATA, denominati Funzionari preposti, cui spetterà rilevare le violazioni.

Tutto il personale scolastico, docente e ATA ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai Funzionari preposti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza, durante l'intervallo.



I Funzionari preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Funzionario preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell'ambito scolastico.

In particolare si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:

- a. Art. 337 del Codice Penale - Resistenza a un pubblico ufficiale: "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".
- b. Art. 496 del Codice Penale - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: "Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

## **Art. 7 - PROCEDURA D'ACCERTAMENTO**

Nei casi di violazione del divieto (art 3 c. I e II del presente regolamento), i Funzionari preposti di cui all'art. 6 procedono alla contestazione previo accertamento della violazione e con la redazione in triplice copia del relativo verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

I moduli di contestazione sono tenuti a disposizione dei Funzionari preposti all'applicazione del divieto presso la segreteria didattica della scuola, nonché presso tutti i plessi scolastici. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente con consegna al trasgressore maggiorenne di una copia del verbale, oppure notificata a cura della scuola al suo domicilio entro 30 giorni dall'accertamento. Se il trasgressore maggiorenne è uno studente convivente con i genitori, la scuola comunicherà comunque il fatto alla famiglia, dandole informazioni sulla trasgressione e sulla sanzione comminata. In ogni caso il Preposto informa tempestivamente il Dirigente Scolastico.

In caso di impossibilità di contestazione immediata per l'allontanamento o il rifiuto del trasgressore di fornire le proprie generalità e di ricevere il verbale, il Funzionario preposto scrive sul verbale: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale". Al trasgressore, se comunque identificato, va notificata, entro 30 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale.

Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, il Funzionario preposto, dopo aver proceduto all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale in triplice copia, notifica attraverso gli uffici scolastici la prima copia del verbale, entro 30 giorni dall'accertamento, ai genitori del trasgressore (responsabili per culpa in educando), *brevi manu* o per mezzo di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.

Il verbale, se notificato con contestazione immediata, deve essere sottoscritto sia dal Funzionario preposto che dal trasgressore; il trasgressore riceve la prima copia del verbale come segno di contestazione immediata. Qualora il trasgressore si rifiuti di firmare, in luogo della firma il Preposto scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo"



Il trasgressore ha diritto di far inserire nel verbale qualunque pertinente dichiarazione a supporto delle sue ragioni.

Il Preposto provvede alla trasmissione immediata al Dirigente Scolastico del verbale.

Entro 30 giorni dalla notificazione l'interessato, o il genitore, può far pervenire all'Autorità competente (Prefetto di Reggio Calabria) scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

I soggetti tenuti ad effettuare il pagamento possono farlo come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo **131T**, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo).

Una copia della ricevuta del versamento deve essere fatta pervenire presso la Segreteria dell'Istituto (inviandola alla email rcrh080001@istruzione.it) quale prova dell'effettuato pagamento, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, al fine di evitare l'inoltro obbligatorio del rapporto, con relativa prova della contestazione e della notificazione, al Prefetto territorialmente competente, come disposto dalla L. n. 689 del 24/11/1981.

Nel caso in cui il soggetto obbligato non effettui il pagamento entro il termine stabilito, il Dirigente Scolastico procede all'invio del verbale al Prefetto per la conseguente ingiunzione.

#### **Art. 8- SANZIONI**

Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

L'infrazione al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall'art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art. 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va da un minimo di € 27,50 a un massimo, in caso di recidiva, di € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

I Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima;

I Preposti che non applicano ai trasgressori le sanzioni previste sono soggetti alla sanzione amministrativa che va da un minimo di € 220 ad un massimo di € 2200.

Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.

Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

I dipendenti e gli alunni dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

## **Art. 9 – RAPPORTI CON LA PREFETTURA**

La materia in oggetto è sottoposta alla costante vigilanza della Prefettura di Reggio Calabria, che annualmente richiede alle diverse amministrazioni i dati relativi alle infrazioni contestate: a tal fine si provvederà a inviare annualmente, previa richiesta della Prefettura, il rapporto sul numero delle contestazioni effettuate nell'ambito dell'Istituto.

## **Art. 10 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento, formalizzato con atto deliberativo, sarà affisso all'albo pretorio dell'Istituto presente sul sito della scuola e nella sezione regolamenti del sito stesso, in modo che tutti possano prenderne visione.

## **ART.11 -VALIDITÀ E REVISIONE**

Il presente regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2023/2024, a partire dal \_\_\_\_\_. Il Consiglio di Istituto procede tempestivamente alla revisione del regolamento ogni qualvolta ciò si renda necessario per adeguarlo all'evoluzione della normativa "anti-fumo".

## **Art. 12 – DIPOSIZIONI FINALI**

Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentano le strutture dell'Istituto, sono tenuti al rispetto di questo regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti disciplinanti la materia.

## **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

***prof.ssa Mariarosaria Russo***

## **ALLEGATI:**

- 1) Verbale
- 2) Comunicazione ai genitori
- 3) Rapporto al Prefetto
- 4) Registro infrazioni

## Regolamento divieto fumo Allegato 1

### VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Processo verbale n. .... del.....

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nei locali del \_\_\_\_\_ il/la sottoscritto/\_\_\_\_\_ incaricato/a dell'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo

#### HA ACCERTATO

che il Sig./sig.ra \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ C.I. (conoscenza diretta e classe frequentata) \_\_\_\_\_

HA VIOLATO le disposizioni contenute nella L. 11.11.1975 n. 584 e L. 16.01.2003 n. 3 sul divieto di fumo e successive variazioni, avendo constatato che lo stesso stava fumando all'interno della scuola e/ o negli spazi esterni di pertinenza della scuola più precisamente:

\_\_\_\_\_ è incorso nell'aggravante di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 11.11.1975, n. 584 (presenza di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza) in quanto erano presenti

L'interessato all'atto della contestazione dichiara:

Commina allo/a stess.. una ammenda pari a € .....

Il verbalizzante

.....  
Presenza visione -Il trasgressore

**AVVERTENZA:** Entro 30 giorni dalla contestazione immediata o, in assenza, dalla notificazione l'interessato o i genitori possono far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

A norma dell'art. 16 della L. 24.11.81 n. 689 è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo).

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Funzionario Incaricato per il tramite del Dirigente Scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

## Regolamento divieto di fumo Allegato 2

Prot. n° ..... /.....

.....,

.....

(Raccomandata A/R)

Ai Genitori di .....

Oggetto: notifica di sanzione amministrativa per infrazione del divieto di fumo ai sensi della normativa vigente in materia

Nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento della famiglia nel raggiungimento degli obiettivi di EDUCAZIONE ALLA SALUTE perseguiti dalla scuola

si notifica

il verbale di sanzione amministrativa redatto nei confronti dell'alunn....., nat..... a ..... il ....., frequentante la classe .....

Pertanto si allega il verbale di accertamento della sanzione. La S.V. è tenuta al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € ..... e a produrre ricevuta di versamento entro 60 giorni presso la Segreteria dell'Istituto.

Entro 30 giorni dalla presente notificazione le SSLL possono far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04 in **banca** o presso gli **uffici postali**, utilizzando il **modello F23**, (Agenzia delle Entrate codice tributo **131T**, causale del versamento "**Infrazione al divieto di fumo**") ed il codice ufficio competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
*prof.ssa Mariarosaria Russo*

## Regolamento divieto di fumo - Allegato 3

A S.E. PREFETTO

Oggetto: Rapporto a carico di \_\_\_\_\_

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 e dell'art. 4 della L.R. 14.04.1983 n. 11, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. del di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità di legge. A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione.

Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004.

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.  
Distinti saluti.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
***prof.ssa Mariarosaria Russo***



LOCRI, lì 20/12/2023

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

***prof.ssa Mariarosaria Russo***

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93*

**APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO IN DATA 20.12.2023**

